

# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 49 del 17-11-2022

(I.E.)

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento.**

L'anno duemilaventidue del giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:31 e seguenti, si è riunito, convenzionalmente nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Menfi, il Consiglio Comunale con modalità in videoconferenza, giusta determinazione del Presidente del Consiglio comunale n. 27 del 11/11/2022. Alla convocazione in seduta Ordinaria, tipo di convocazione Prima, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

|                            |   |                            |   |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| LA PLACA SANTO             | P | SBRIGATA MATTEO            | A |
| ALONGI ANNA                | P | MOSCHITTA CALOGERO         | P |
| PELLEGRINO ANDREA          | P | ARDIZZONE SANDRA           | P |
| Clemente Vito Antonio      | P | SUTERA FRANCESCA VALENTINA | P |
| ALCURI ANDREA              | A | TARANTINO ANTONIA LUISA    | A |
| Sanzone Rosa Letizia Maria | A | GAGLIANO LEONARDO          | A |
| SANZONE FRANCESCA MANUELA  | A | GIARRAPUTO CALOGERO        | P |
| MANGIARACINA DELIA         | P | Ferraro Ignazio            | P |

Si dà atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n. 10 e assenti n. 6.

La pubblicità della seduta viene garantita mediante il collegamento dedicato in streaming, al fine di assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

Presiede **PELLEGRINO ANDREA**, in qualità di **Presidente**, collegato in videoconferenza.

Partecipa il **Segretario Generale, Dott. Vincenzo Sanzo**, collegato in videoconferenza.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Seduta di Consiglio Comunale ordinaria del 17/11/2022 in videoconferenza.

Alle ore 18:31, previo appello da parte del Segretario comunale, il Presidente del consiglio, salutati tutti gli intervenuti e constatata la presenza del numero legale, presenti n. 10 consiglieri su 16, assenti: Alcuri Andrea, Sanzone Rosa, Sanzone Manuela, Sbrigata, Tarantino e Gagliano, dichiara aperta la seduta.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco Ardizzone, l'Ass. Di Carlo, l'Ass. Mistretta e l'Ass. Giarraputo. Per l'ATI è presente il Direttore Enzo Greco Lucchina.

Quindi nomina scrutatori i consiglieri: Moschitta, Ardizzone Sandra e Sutura.

Passa quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e L'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento".

Quindi, passa la parola al Sindaco, che espone la proposta.

Il Presidente, successivamente, dà la parola alla Consigliere Mangiaracina, Presidente della competente commissione consiliare, la quale, salutati tutti i presenti, congratulatasi con l'Ass. Mistretta per la nuova nomina e salutato il Direttore dell'ATI, delucida sui lavori svolti dalla commissione, spiegando che la stessa ha espresso parere favorevole in funzione delle modifiche apportate al testo della convenzione dall'assemblea su sollecitazione del Comune di Menfi.

Il Presidente ricorda che una delegazione del Comune, composta dal Sindaco, dal consigliere Clemente e dall'allora Vice Sindaco Ludovico Viviani, si era recata presso l'ATI per concordare le modifiche da apportare allo schema iniziale della convenzione.

Il consigliere Clemente, avuta la parola, ricorda le interlocuzioni avviate con l'ATI, e in particolare con il suo Direttore, che ha consentito di rivedere alcune parti dello schema iniziale della convenzione con il coinvolgimento anche del Sindaco di Alessandria della Rocca. Quindi ricorda che il Direttore dell'ATI ha accettato le modifiche richieste e successivamente l'ATI ha approvato lo schema già precedentemente condiviso. Quindi afferma di ritenere che ci siano le condizioni per esitare favorevolmente il punto, ma chiede al Direttore di chiarire alcuni punti e in particolare richiama l'attenzione sull'art. 1, pagina 5, quando si fa riferimento alla vendita all'ingrosso.

Intanto alle 18:41 entra in collegamento il responsabile di P.O. Buscemi Filippo.

Quindi ribadisce che in data 16 giugno 2022 si è avuto un incontro alla presenza del Sindaco Pubello, del Sindaco Mauceri, dello stesso consigliere Clemente e del vice sindaco protempore Viviani Ludovico, per cui sono state concordate le modifiche insieme al Direttore e le stesse sono state approvate da parte dell'ATI.

Il Direttore dell'ATI Enzo Greco Lucchina, ringrazia dell'invito e ricorda l'iter che ha avuto l'approvazione della convenzione, che prima di andare all'approvazione dell'assemblea, ha visto la concertazione con i Comuni salvaguardati in cui c'è stato un prezioso contributo da parte del Comune di Menfi e del Comune di Alessandria della Rocca, che hanno proposto delle precisazioni e sono state condivise dal consiglio direttivo e poi approvate dall'assemblea su richiesta dei sindaci di Menfi ed Alessandria della Rocca. Quindi spiega che la convenzione si rifà a quella tipo di ARERA, ma che siccome il riconoscimento di cui all'art. 147 è già avvenuto la stessa regola i rapporti tra l'ente di governo ATI e l'ente gestore che è il comune. Spiega inoltre che l'art. 1 della convenzione contiene le definizioni che fanno capo alla convenzione tipo ARERA, ma che nel caso di specie non tutte vengono applicate e non possono essere applicate, perché nella gestione ex art. 147 non può esistere una fornitura all'ingrosso, perché il prerequisite è quello dell'utilizzo di una risorsa propria, proveniente da sorgente di acqua pregiata. Quindi evidenzia che vi sono anche altre definizioni che non vengono applicate, ma che sono riportate solo come definizioni tipo.

Il consigliere Clemente chiede al Direttore: "se era il caso, essendo definizioni, allora, di cassarle, proprio queste cose che non saranno applicate nella convenzione, perché magari ci rasserenerebbero di più, perché, diciamo, che in quella lunga discussione di quel giorno, ovviamente può essere sfuggito, ma capita a tutti, quindi se si ritiene, se c'è la possibilità di discutere anche di cassare queste definizioni non applicabili, potrebbe essere, come dire, un supporto in più rispetto a quello che abbiamo detto". Quindi chiede al Segretario di verbalizzare letteralmente la sua richiesta e la

dichiarazione del Direttore.

Il direttore Greco Lucchina, afferma che: “chiedo scusa, ci sarebbe pure la potabilizzazione in questo caso da cassare. Ma dico però, ripeto, questo lo posso dichiarare, lo può dichiarare il direttore, si dichiara che sono delle definizioni, l'importante è che non figurano nell'articolato, non vengono applicate, è una definizione di legge, e questo può essere verbalizzato, è una definizione di legge che viene riportata. No, ci potrebbe, potrebbe essere inserito nell'articolato non è consentita la potabilizzazione o la fornitura e l'acquisto all'ingrosso, non figura, perché ripeto è una cosa che non riguarda l'art. 147, cioè i requisiti dell'art. 147, i presupposti dell'art. 147, per cui, dico, essere inseriti, questo può essere verbalizzato, o non essere inseriti dal momento in cui non esistono nell'articolato, questo anche dal punto di vista giuridico e amministrativo, non entrano in gioco”.

Il consigliere Clemente chiede: “direttore, lei ritiene che questo ci basta, la sua dichiarazione a verbale? O è il caso di fare qualche modifica? Ci affidiamo alla sua competenza, al suo consiglio, alla sua direzione”.

Il direttore Greco Lucchina, risponde: “no, penso proprio, anzi lo affermo che l'importante è l'articolato, perché questa è una convenzione che regola i nostri rapporti, ma negli articoli successivi non c'è niente che riguarda la potabilizzazione o della fornitura all'ingrosso e non ci sono e non ci devono essere. Se fosse nell'articolato sarei d'accordo con lei, ma infatti l'art. 1, definizioni, dice: ai fini delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni”.

Il consigliere Clemente afferma che le parole del direttore lo convincono. Quindi afferma di aver dimenticato nell'intervento un altro punto, che vuole rilevare perché importante come comunità di Menfi. Quindi aggiunge che uno dei punti che hanno voluto affermare con forza in quella sede, è che bisognava inserire anche in questa convenzione il principio di legge che le reti idriche sono di proprietà comunali. Quindi ricorda che questo è un punto essenziale, sancito dalla norma, in particolare dalla legge regionale n. 19/2015, che più volte ha consentito ai sindaci, che hanno avuto la diffida alla consegna delle reti, per respingere le diffide alla consegna delle reti da parte della Regione siciliana. Quindi afferma che oggi questo viene sancito in questa convenzione e questo, ricorda al consiglio e alla comunità, è un punto molto importante, perché permette di avere un articolato all'interno dell'ATI che sancisce che le reti non possono essere alienate se non volontariamente dalla proprietà delle reti, e che questa è una conquista da parte dell'intero consiglio comunale, perché è stato l'intero consiglio comunale nella sua mozione di indirizzo, presentata quando l'AT ha inviato la convenzione, che ha voluto sancire all'unanimità questo principio, che oggi è un obiettivo che tutti insieme riusciamo ad ottenere per la comunità menfitana, nell'interesse della gestione pubblica, diretta ed autonoma del Servizio idrico integrato del comune di Menfi. Ricorda che questo argomento non ha mai avuto differenziazioni di natura politica all'interno della comunità menfitana, ne mai dovrà averlo.

Il Presidente del Consiglio, in assenza di ulteriori interventi sulla proposta, pone la stessa in votazione per appello nominale, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI: 10 (dieci)**

**ASSENTI 6: Alcuri Andrea, Sanzone Rosa, Sanzone Manuela, Sbrigata, Tarantino e Gagliano**

**FAVOREVOLI: 10 (dieci) unanimità dei presenti**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**di approvare** la proposta avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e L'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento”.

Con successiva votazione per appello nominale, alla costante e vigile presenza degli scrutatori

nominati ad inizio seduta, con il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI: 10 (dieci)**

**ASSENTI 6: Alcuri Andrea, Sanzone Rosa, Sanzone Manuela, Sbrigata, Tarantino e  
Gagliano**

**FAVOREVOLI: 10 (dieci) unanimità dei presenti**

ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Il Presidente ringrazia il direttore dell'ATI Enzo Greco Lucchina, il quale, avuta la parola, saluta tutti e augura buon lavoro.





# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



**Allegato alla Delibera**

**C.C. n° 49 del 14-11-2022**

## Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 54 del 31-10-2022

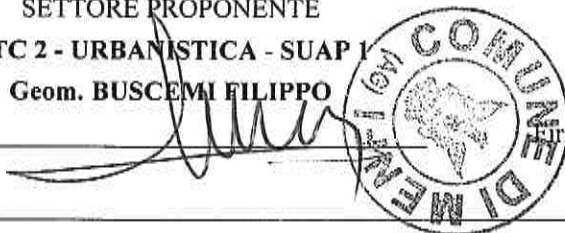
**Oggetto:** Approvazione schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento.

SETTORE PROPONENTE

UTC 2 - URBANISTICA - SUAP I

Geom. BUSCEMI FILIPPO

Firma



SINDACO/ASSESSORE

VISTO IL SINDACO / L'ASSESSORE

Mauceri Marilena

Firma

### PREMESSO:

- **CHE** l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con deliberazione n.11 del 29 dicembre 2020, ai sensi dell'art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 3 lettera b) della L.R. n.19/ 2015 nel testo emendato con l'intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 7 marzo e del 4 maggio 2017, ha approvato in aggiornamento, per quanto di competenza, il Piano d'Ambito;
- **CHE** il Piano d'Ambito, al Capitolo 6 "Modello Gestionale organizzativo"- Norme di settore-, prevede il riconoscimento della salvaguardia delle Gestioni in forma autonoma del servizio nei Comuni che presentano le caratteristiche previste dall'art. 147 comma 2 bis lett. b) del D. Lgs. 152/06 e ss mm ii;
- **CHE** con atto notarile del 09.07.2021, Rep.7183 Racc.76, registrato in Agrigento il 13.07.2021, n.3830, è stata costituita l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini "AICA" e, con successiva deliberazione n. 04 del 30/07/2021, l'ATI ha disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta Azienda, quale Gestore unico dell'ATO AG9 di Agrigento e ciò, in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015;
- **CHE** le esistenti Gestioni comunali in forma autonoma del servizio sono state salvaguardate, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs.152/2006, giusto provvedimento del Commissario ad acta, nominato dalla Regione Siciliana, n.1 del 29.07.2021, in ordine al quale è stata espressa formale presa d'atto da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento con delibera n. 13 del 25 novembre 2021;
- Considerato che occorre stipulare apposita convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento;
- Visto l'allegato schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento.
- **CHE** detta Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del D. Lgs. 152/2006, in coerenza con i contenuti minimi essenziali dello Schema di Convenzione Tipo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), di cui alla

Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.;

- **CONSIDERATO CHE** le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- che il Comune Gestore provvede all'esercizio in esclusiva del Servizio Idrico Integrato secondo il modello in economia, ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in forza del citato provvedimento del Commissario ad acta n. 1 del 29.07.2021 di riconoscimento della salvaguardia della gestione esistente, nonché della deliberazione di presa d'atto di ATI n.13 del 25.11.2021. 3.2 L'ATI AG9 di Agrigento verifica, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata con i periodici schemi regolatori di ARERA, nonché i requisiti di cui all'art.31.9 dell'Allegato A alla deliberazione 580/R/IDR/2019 della stessa Autorità. Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Comune Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula. La durata della Convenzione di Gestione dei servizi è stabilita in anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione.

### **PROPONE**

- 1) Di approvare lo schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento che allegato alla presente ne forma parte integrante ed essenziale;
- 2) **di dare mandato** al Sindaco al fine di sottoscrivere l'allegato schema di convenzione;
- 3) **di pubblicare** l'adottanda deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune nonché sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente";



# **ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO**

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER REGOLARE I RAPPORTI**

**TRA**

**L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO  
e  
il Comune di Menfi**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ..... (.....) del mese di .....,

TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO, in seguito definita ATI, codice fiscale 93074830840 a firma di Domenico Gueli, nato a Santa Elisabetta il 23/04/1969, nel Suo attuale ruolo di Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente di Governo d'Ambito (EGA), giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione dell'ATI n. .... del .../0.../2022 E

Il Comune di ....., cod. fisc. ...., in seguito definito anche "Comune e/o Gestore", con sede legale in ....., Via .....n., a firma di ....., nato a ..... il ....., Sindaco pro-tempore e rappresentante legale del Comune medesimo, giusta autorizzazione della Giunta Municipale, come da deliberazione n. .... del .....

#### **PREMESSO**

CHE L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con deliberazione n.11 del 29 dicembre 2020, ai sensi dell'art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 3 lettera b) della L.R. n.19/ 2015 nel testo emendato con l'intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 7 marzo - 4 maggio 2017, ha approvato in aggiornamento, per quanto di competenza, il Piano d'Ambito;

CHE il Piano d'Ambito, al Capitolo 6 "Modello Gestionale organizzativo"- Norme di settore-, prevede il riconoscimento della salvaguardia delle Gestioni in forma autonoma del servizio nei Comuni che presentano le caratteristiche previste dall'art. 147 co 2 bis lett. b) del D. Lgs. 152/06 e ss mm ii;

CHE con atto notarile del 09.07.2021, Rep.7183 Racc.76, registrato in Agrigento il 13.07.2021, n.3830, è stata costituita l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini "AICA" e, con successiva deliberazione n. 04 del 30/07/2021, l'ATI ha disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta Azienda, quale Gestore unico dell'ATO AG9 di Agrigento e ciò, in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015;

CHE le esistenti Gestioni comunali in forma autonoma del servizio sono state salvaguardate, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs.152/2006, giusto provvedimento del Commissario ad acta, nominato dalla Regione Siciliana, n.1 del 29.07.2021, in ordine al quale è stata espressa formale presa d'atto da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento con delibera n. 13 del 25 novembre 2021;

CHE L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con Deliberazione n. 15 del 25/11/2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 27 dicembre



2019 n. 580/2019/R/IDR, ha adottato lo schema regolatorio di convergenza per il periodo 2020/2023 per la gestione del Comune di Menfi;

**CHE** con la delibera n. 13 del 13/07/2022, l'ATI ha approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera f) della predetta L.R. n.19/2015, lo schema della presente Convenzione di gestione del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI AG9 di Agrigento ed il Comune di Menfi circa i servizi da svolgere in forma autonoma;

**CHE** detta Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del D. Lgs. 152/2006, in coerenza con i contenuti minimi essenziali dello Schema di Convenzione Tipo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), di cui alla Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Tra le parti, sopra meglio identificate, si conviene e si stipula quanto segue in diversi Titoli ed Articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa e convenendosi espressamente, altresì, che la presente Convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 cod.civ. nonché nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione e ciò, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 del cod.civ.

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **DEFINIZIONI**

**1.1 Ai fini delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:**

**Acquedotto** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

**Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1. dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico e di compenso, ove presenti;

**Altre attività idriche** è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel SII e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

**Attività diverse** è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

**Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

**Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

**Distribuzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici -condominiali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

**Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

**Servizio idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

**Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

**Equilibrio economico-finanziario** è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

**Finanziatori** sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'ATI (EGA) e previa sua verifica;

**Gestore del SII** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

**Gestione conforme** soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di Governo dell'Ambito (di seguito: EGA).

**Norma di rinvio:** per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del *Servizio Idrico Integrato*, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'ATI AG9 di Agrigento si impegna a promuovere l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 19/2015, ottemperando agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra i quali:

- a) Adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei Soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica della gestione affidata;
- b) Aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e contribuire a definire, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario di cui allo "schema regolatorio" ARERA, come predisposto dal Comune Gestore;
- c) Approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza relativamente agli impegni di cui alla presente Convenzione.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Comune Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, avuto riguardo al proprio territorio, tra i quali:

- a) Garantire a regime la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite nel vigente Piano d'Ambito e, comunque, ad assicurare nel dettaglio di breve periodo il "Piano degli Interventi" di cui al vigente Schema Regolatorio ARERA e, quindi, l'applicazione delle periodiche revisioni delle tariffe del SII, da determinarsi in attuazione della normativa vigente;
- b) Sostenere a regime i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepire i ricavi da corrispettivi tariffari e gli altri corrispettivi previsti dalla presente Convenzione e/o dal Piano d'Ambito;
- c) Realizzare il citato Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) Adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 3**

#### **REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

3.1 Il Comune Gestore provvede all'esercizio in esclusiva del *Servizio Idrico Integrato* secondo il modello in economia, ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in forza del citato provvedimento del Commissario ad acta n. 1 del 29.07.2021 di riconoscimento della salvaguardia della gestione esistente, nonché della deliberazione di presa d'atto di ATI n.13 del 25.11.2021.

3.2 L'ATI AG9 di Agrigento verifica, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata con i periodici schemi regolatori di ARERA, nonché i requisiti di cui all'art.31.9 dell'Allegato A alla deliberazione 580/R/IDR/2019 della stessa Autorità.

3.3 Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Comune Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula.

### **ARTICOLO 4**

#### **PERIMETRO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE O COLLATERALI**

4.1 Il Comune Gestore di Menfi svolgerà, per tutta la durata di cui al successivo art.5, nell'ambito del territorio comunale: *La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché la gestione delle altre attività Idriche e non Idriche meglio precisate al precedente art.1 della presente convenzione.*



4.2 Per tutta la durata della Convenzione di cui al successivo art.5, il Comune Gestore continuerà a garantire la gestione di tutti gli impianti ed infrastrutture, di approvvigionamento, di adduzione, potabilizzazione, distribuzione e depurazione.

4.3 Il Comune Gestore provvederà alla gestione delle reti ed alla realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle stesse, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi.

4.4 Il Comune Gestore, inoltre, è autorizzato dall'ATI AG9 di Agrigento a provvedere alla progettazione ed eventuale validazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque, previsti nel Piano d'Ambito dell'ATO e nel Piano degli Interventi, di cui al successivo art.6 della presente Convenzione.

4.5 Il Comune Gestore viene autorizzato con la firma della presente Convenzione a curare, quale soggetto espressamente e formalmente delegato dall'ATI, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge ed a svolgere compiti di Stazione appaltante e/o di Soggetto attuatore di finanziamenti pubblici, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità e ciò nei termini di dettaglio che saranno di volta in volta comunicati dall'ATI avendo riguardo alla singola opera da realizzare.

4.6 Per la conclusione di contratti di affidamento appalti di lavori e forniture di beni o servizi, il Gestore Comune è tenuto ad osservare le norme di legge in materia ad esso applicabili. In particolare, garantirà la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure interne.

## **ARTICOLO 5**

### ***DURATA DELLA CONVENZIONE***

5.1 La durata della Convenzione di Gestione dei servizi di cui al precedente art. 4 e regolati dalla stessa, è stabilita in anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione

## **TITOLO II PIANO D'AMBITO E "SCHEMI REGOLATORI" ARERA**

## **ARTICOLO 6**

### ***CONTENUTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA***

6.1 Il Piano d'Ambito, approvato in aggiornamento dall'ATI giusta delibera n.11/2020, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, è da considerarsi parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegato alla stessa.

6.2 In coerenza con il Piano d'Ambito di cui al precedente punto, l'ATI si impegna ad approvare la pertinente predisposizione tariffaria, secondo la regolazione vigente pro tempore, ossia lo specifico "*Schema Regolatorio*", riferito al territorio dell'Ente affidatario, composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla Regolazione e di seguito riportati:

- I. fino a tutto l'anno 2023:

- a) in ottemperanza allo *"schema regolatorio di convergenza"* di cui all'art.9 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR 27 dicembre 2019 e dell'art.31 del relativo Allegato A *"Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3"*

II. dall'anno 2024 in ottemperanza allo *schema regolatorio ordinario*:

- a) la *Ricognizione di massima delle infrastrutture* che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e delle informazioni integrative acquisite dal gestore, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture del SII da gestire precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (Pdi)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento secondo la tempistica prevista almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli Interventi, commisurato alla gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello Gestionale ed Organizzativo ed il Piano dei Fabbisogni* che definisce - in linea con il Piano d'Ambito - la struttura operativa mediante la quale il Gestore è tenuto ad assicurare il servizio all'utenza ed a realizzare il Programma degli Interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)* che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità periodicamente definite dall'ARERA - prevede per tappe progressive e con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il Piano, composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come redatto, prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

6.3 L'ATI assicura che i documenti che compongono il Piano d'Ambito e lo Schema Regolatorio saranno tra loro coerenti ed assicura inoltre che all'inizio e per tutta la durata della gestione le previsioni della presente convenzione consentiranno nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

6.4 L'ATI si impegna ad approvare la documentazione predisposta dal Comune Gestore per consentirne la tempestiva trasmissione al soggetto Regolatore in materia tariffaria, perché questi possa determinarsi nei tempi stabiliti dalla relativa regolamentazione relativa al periodo regolatorio.

6.5 L'ATI assicura che le previsioni della presente Convenzione dovranno consentire, nel loro complesso, di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza e pure con l'applicazione di misure perequative.

## ARTICOLO 7

### AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA

7.1 Nel prosieguo della gestione l'ATI assicurerà, previa consultazione del soggetto Comune Gestore, i necessari aggiornamenti del Piano d'Ambito.

7.2 Ai fini dell'applicazione della regolazione introdotta periodicamente dalla competente ARERA ed in coerenza con gli aggiornamenti del Piano d'Ambito, il Comune Gestore dall'anno 2024, inizio del quarto periodo regolatorio e primo periodo di vigenza dello *schema regolatorio ordinario*, e successivamente all'inizio di ciascun periodo regolatorio e, comunque, nei termini previsti dalla predetta Autorità di Regolazione, proporrà all'ATI per l'approvazione la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dal quadro regolatorio e di seguito riportati:

- a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi* che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Comune Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl recherà la puntuale indicazione degli Interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla Autorità di Regolazione riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo regolatorio, sulla base della disciplina tariffaria adottata dalla Autorità di Regolazione, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del Comune Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) *la Convenzione di gestione del SII*, contenente gli eventuali aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dal Soggetto Regolatore.

7.3 L'ATI assicura che, a valle delle procedure previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

## ARTICOLO 8

### APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL'ATI

8.1 Ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi o compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall'Ufficio dell'ATI che provvede alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della Legge n. 241/1990.

8.2 Per gli Interventi di cui al precedente comma la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990, può essere anche svolta direttamente dal Comune Gestore, previa autorizzazione dell'Ufficio dell'ATI e ferma restando l'approvazione di competenza dello stesso.

8.3 L'approvazione di cui ai precedenti commi comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

## **ARTICOLO 9**

### ***DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI***

9.1 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Pdl ed, in ogni caso, per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio dell'ATI attribuisce al Comune Gestore - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. nonché dell'articolo 158 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006- le funzioni e i poteri di Autorità espropriante, quale Soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

9.2 Il Comune Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega e ad ogni atto del procedimento espropriativo che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione di Gestione.

## **ARTICOLO 10**

### ***INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI O DAL PIANO D'AMBITO***

10.1 Ogni Intervento per nuove opere che si intende realizzare in difformità dalla pianificazione d'Ambito o da Programma degli Interventi, di cui allo schema regolatorio approvato, sempre che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio dell'ATI che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Comune Gestore, gli Interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica dell'orizzonte temporale di realizzazione.

10.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli Interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l'importo annuale previsto nel Programma degli Interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Comune Gestore è comunque tenuto a dare comunicazione all'Ufficio dell'ATI e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa secondo le istruzioni impartite dallo stesso. Nella suddetta documentazione il Gestore deve in ogni caso dar conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l'intervento fornendo i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

10.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'Ufficio dell'ATI si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati, al fine della determinazione tariffaria, che dalla



valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per l'eventuale subentro del Gestore unico d'Ambito.

### **TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

#### **ARTICOLO 11**

##### ***TARIFE DA APPLICARE ALL'UTENZA***

11.1 Il Comune Gestore applica la tariffa approvata dal Soggetto Regolatore ARERA. L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall'Ente d'Ambito o dal Gestore, nei casi indicati, e la tariffa approvata, sarà oggetto di conguaglio da parte del Comune Gestore, nei termini che saranno convenuti, avuto riguardo all'equilibrio economico – finanziario della gestione.

11.2 L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall'Ente di Governo d'Ambito, sulla base dei criteri definiti da ARERA.

11.3 La tariffa è riscossa dal Comune Gestore del SII con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti e tenendo conto del Regolamento d'Utenza e della Carta del SII.

11.4 Il rilascio di depositi cauzionali richiesti per ogni utenza è disciplinato in applicazione delle pertinenti deliberazioni ARERA.

11.5 Il costo di funzionamento dell'Ufficio dell'ATI è a carico della tariffa del SII ed è definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario. Sarà corrisposto dal Comune Gestore con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ente di Governo d'Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito e, comunque, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia da ARERA.

11.6 Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Comune Gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato, salvo i ricavi conto utenza, quali esemplificatamente quelli relativi alla realizzazione e alla manutenzione degli allacciamenti idrici e fognari ed alla sostituzione dei contatori ed i ricavi derivanti dalle "Altre attività Idriche" e dalle "Attività non idriche" che utilizzano anche Infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, elencate al precedente articolo 1.

11.7 Le tariffe possono subire variazioni, in conformità del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti da ARERA. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata da ARERA.

11.8 Nel caso in cui nel territorio del Comune Gestore vi siano immobili autorizzati ad approvvigionati da fonte diversa dal pubblico acquedotto e che, tuttavia, fruiscano dei servizi di fognatura e depurazione svolti dal Comune Gestore, questi procederà a fatturare per ogni singola unità immobiliare domestica le quote relative alle vigenti tariffe di fognatura e depurazione su un consumo stimato a forfait di 70 metri cubi all'anno, se trattasi di utenza non residente e di 140 metri cubi anno se trattasi di utenza residente e ciò salvo conguaglio, che sarà effettuato sui consumi rilevati dai misuratori idrici collocati o da collocarsi, a sua cura e spese, dell'utente.

## **ARTICOLO 12**

### ***RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO***

12.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo criteri di efficienza ed in base agli strumenti previsti dalla regolamentazione tariffaria del Soggetto Regolatore ed a quanto precisato nella presente Convenzione e nel Piano d' Ambito dell'ATI.

## **ARTICOLO 13**

### ***ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO***

13.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali di significativa entità, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Comune Gestore presenta all'ATI istanza di riequilibrio.

13.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

13.3 È obbligo del Comune Gestore comunicare altresì nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

## **ARTICOLO 14**

### ***MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO***

14.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicate, sono:

- a) Revisione della predisposizione tariffaria secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dal Soggetto Regolatore, con particolare riferimento a:
  - Trattamento dei costi di morosità;
  - Allocazione temporale dei conguagli;
  - Rideterminazione del deposito cauzionale;
  - Revisione dell'articolazione tariffaria;
  - Rimodulazione del pagamento di eventuali canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) Revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) Modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) Richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dall'ARERA, nei limiti previsti ed in presenza dei requisiti fissati da quest'ultimo.
- e) Eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

14.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

## **ARTICOLO 15**

### ***PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO***

15.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Comune Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette al Soggetto Regolatore ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Comune Gestore.

15.2 il Soggetto di Regolazione ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque, non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, il Soggetto Regolatore può disporre misure cautelari.

## **TITOLO III CESSAZIONE E SUBENTRO**

### **ARTICOLO 16**

#### ***MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE***

16.1 Alla scadenza del periodo di esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, come fissata al precedente art.5 e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, l'ATI si riserva di prorogare la Convenzione per la durata che riterrà più opportuna, con riferimento alla peculiarità del Servizio pubblico e tenuto conto dei Programmi di Investimento e degli obiettivi da raggiungere, previa eventuale verifica del Soggetto Regolatore.

16.2 Alla suddetta scadenza o nel caso di eventuale volontaria cessazione anticipata della gestione, il Comune Gestore uscente si riserva la facoltà di consegnare i beni e gli impianti di cui sopra direttamente al Gestore subentrante.

16.3 Nell'ipotesi contemplata al punto 16.2, concordemente con l'ATI, si determineranno modalità ed obblighi del Gestore subentrante nei confronti del Comune Gestore uscente.

16.4 Per il riconoscimento dei costi di subentro da corrispondere al Comune Gestore uscente, si farà riferimento ai vigenti criteri che l'ARERA definisce ai sensi dell'art. 153, comma 2, del d.lgs. 152/06 e nelle pertinenti delibere adottate in materia. In particolare l'ATI individua, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Soggetto Regolatore, su proposta del Comune Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante, entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Comune Gestore uscente formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'ATI delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della

proposta e trasmette al Soggetto Regolatore la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

16.5 In caso di disaccordo del Comune Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di subentro come sopra effettuata, il Comune Gestore uscente medesimo può presentare le proprie osservazioni al Soggetto Regolatore, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. Il Soggetto Regolatore tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

16.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma e, comunque, per l'importo stabilito dall'EGA in attesa delle determinazioni dell'Autorità, il Comune Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il nuovo Gestore può subentrare nelle obbligazioni del Comune Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

16.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Comune Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ATI, potrà essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore subentrante.

16.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro come sopra determinato, nel termine indicato, il Comune Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro limitatamente alle attività ordinarie e nei termini di cui al successivo art. 21.5 della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 17**

### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

17.1 Gravi e qualificati inadempimenti imputabili al Comune Gestore nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione costituiranno causa di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1453 C.C. e potranno altresì determinare, da parte dell'ATI, la revoca della esecuzione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

17.2 Costituiranno, in ogni caso, motivi di risoluzione anticipata: *gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e/o delle norme di legge che regolano i servizi affidati, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione degli stessi.*

17.3 Prima di adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento di che trattasi e di eccepire l'eventuale risoluzione del contratto, l'ATI notificherà al Comune Gestore, ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., una diffida ad adempiere con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni lavorativi, entro cui il Comune Gestore dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione dei servizi in conformità al presente contratto.



17.4 Una volta disposta dall'ATI la revoca dell'affidamento del servizio pubblico oggetto della presente Convenzione, le opere e gli impianti inerenti alla gestione dei servizi dovranno essere consegnati, in contraddittorio, al Gestore subentrante, al quale verrà affidata la gestione dei medesimi servizi.

17.5 Nelle more della consegna, conseguente agli articoli che precedono, e dell'esecuzione di tutte le formalità occorrenti per il trasferimento al nuovo Gestore, subentrante della gestione del servizio idrico integrato, il Comune Gestore uscente dovrà continuare l'espletamento del servizio, alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e limitatamente alle sole attività ordinarie.

#### **TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

##### **ARTICOLO 18 ULTERIORI**

##### **OBBLIGHI DELL'ATI**

18.1 L'ATI si obbliga a:

- a) Garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio Idrico Integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.
- b) Garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla presente Convenzione.
- c) Adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.
- d) Controllare le attività del Comune Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Comune Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione in materia tariffaria.
- e) Curare in nome e per conto del Comune Gestore le richieste di concessioni all'eduazione delle acque o di licenze di attingimento secondo la pianificazione in materia. Il Comune Gestore curerà la predisposizione delle domande di che trattasi che l'ATI invierà alle competenti autorità di settore e trasmetterà i provvedimenti ottenuti al Comune Gestore.

##### **ARTICOLO 19**

##### **ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE**

19.1 Il Comune Gestore è obbligato a:

- 1) Raggiungere progressivamente i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione e assunti dalla presente convenzione;
- 2) Rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe approvate dall'ATI, in base alla regolazione della competente ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- 3) Applicare all'utenza la Carta del Servizio SII approvata dall'ATI;
- 4) Applicare all'utenza le disposizioni di cui al vigente Regolamento del SII e per quanto ivi non previsto in relazione al servizio fognario e di depurazione le disposizioni di cui al regolamento tipo approvato dalla Regione Siciliana ed allegato alla Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 17 novembre 1997, prot.26046 (GURS n.67 del

29 novembre 1997), facendo riferimento ai limiti tabellari e prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.27/86 ed a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

- 5) Provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi trasfusi nel Piano pluriennale del Comune;
- 6) Predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165, d.lgs. 152/2006;
- 7) Trasmettere all'ATI le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa;
- 8) Prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- 9) Dare tempestiva comunicazione all'ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità;
- 10) Prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- 11) Pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni derivanti dalla presente Convenzione;
- 12) Attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- 13) Curare l'aggiornamento dell'atto di ricognizione delle infrastrutture;
- 14) Proseguire nella gestione del servizio secondo quanto previsto nella presente convenzione;
- 15) Rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione e dalla presente convenzione.
- 16) Applicare e riscuotere, sino alla loro necessaria revisione al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, le vigenti tariffe del SII.

## **TITOLO V - PENALI E SANZIONI**

### **ARTICOLO 20**

#### ***PENALI***

20.1 In caso di mancato raggiungimento da parte del Comune Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'ARERA, l'ATI è tenuto, previa adeguata istruttoria, ad applicare specifiche penali i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla Regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

20.2 L'ATI comunica al Soggetto Regolatore le penali applicate al Comune Gestore, ai sensi del precedente comma, e ciò per le eventuali successive determinazioni di competenza.

**ARTICOLO 21**  
**CONTROLLO DEI SERVIZI E SANZIONI**

21.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'ATI applica tutti i poteri sanzionatori ai medesimi attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.

21.2 Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da parte del Comune Gestore per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati con la presente Convenzione ed anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni, l'Ufficio dell'ATI potrà procedere periodicamente all'effettuazione di indagini, utilizzando a tal fine anche le segnalazioni pervenute dai cittadini utenti, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 22**  
**GARANZIE**

22.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione ed al completamento delle attività di cui al precedente art. 7, il Comune Gestore rilascerà idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per un importo pari al 2% dei ricavi lordi dell'ultimo bilancio approvato.

22.2 Il Comune Gestore si impegna a dare comunicazione all'ATI del rinnovo di detta garanzia fideiussoria ovvero a consegnare la garanzia fideiussoria sostitutiva, entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

22.3 Il Comune Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

22.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Comune Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati.

**ARTICOLO 23**  
**ASSICURAZIONI**

23.1 Il Comune Gestore è da considerarsi detentore di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico allo stesso affidato.

23.2 Il Comune Gestore assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne l'ATI da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.

23.3 Il Comune Gestore, ai fini che precedono, si obbliga alla stipula di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e, comunque, dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza e l'integrità.

#### **ARTICOLO 24**

##### ***MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE***

24.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dal Soggetto Regolatore per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 25**

##### ***DISPOSIZIONI FINALI***

24.1 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione, ex articoli 1362 e 1363 C.C.

#### **ARTICOLO 26**

##### ***ALLEGATI***

26.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

A) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento n. 13 del 25 novembre 2021 che ha preso atto della Deliberazione del Commissario ad acta n. del 29.07.2021 di riconosciuto la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Menfi. dell'ATI Ag9 di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis lett. b) del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii

B) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento n. 13 del 13/07/2022. di approvazione dello schema della presente Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI ed i Comuni in salvaguardia.

C) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento n. 15 del 25/11/2021 di approvazione dello Schema regolatorio di convergenza.

Per il Comune di .....



.....

**Per l'Assemblea Territoriale Idrica Ag9 di Agrigento**

.....

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 13 del 25/11/2021

OGGETTO: Presa atto provvedimento del Commissario ad acta del 29/7/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di novembre alle ore 16:20 in seconda convocazione, nei locali dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. 8378 del 17/11/2021, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata ai sensi dell'art.8 comma 2 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

| Comune        | Nome e Cognome | Sindaco/ Commissario /Delegato | Quote rappres.nz | Comune                  | Nome e Cognome   | Sindaco/ Commissario /Delegato | Quote rappres.n |
|---------------|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Agrigento     | Aurelio Trupia | ViceSindaco<br>In remoto       | 6                | Alessandria della Rocca |                  |                                |                 |
| Aragona       |                |                                |                  | Bivona                  |                  |                                |                 |
| Burgio        |                |                                |                  | Calamonaci              |                  |                                |                 |
| Caltabellotta |                |                                |                  | Camastra                |                  |                                |                 |
| Cammarata     |                |                                |                  | Campobello di Licata    | Giovanni Picone  | Sindaco- in remoto             | 2               |
| Canicatti     | Vincenzo Corbo | Sindaco                        | 4                |                         |                  |                                |                 |
| Castrofilippo |                |                                |                  | Cattolica Eraclea       | Santo Borsellino | Sindaco- in remoto             | 1               |
| Cianciana     |                |                                |                  | Comitini                |                  |                                |                 |

|                         |                       |                         |   |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Favara                  |                       |                         |   |
| Joppolo<br>Giancaxio    | Angelo G.<br>Portella | Sindaco                 | 1 |
| Licata                  | Salvatore<br>Licata   | Delegato -<br>In remoto | 4 |
| Menfi                   | Mariena<br>Mauceri    | Sindaco- in<br>remoto   | 2 |
| Montevago               |                       |                         |   |
| Palma di<br>Montechiaro |                       |                         | 3 |
| Racalmuto               |                       |                         |   |
| Ravanusa                |                       |                         |   |
| Ribera                  | Matteo<br>Ruvolo      | Sindaco- in<br>remoto   | 2 |
| San Biagio<br>Platani   | "                     |                         |   |
| Santa<br>Elisabetta     | Domenico<br>Gueli     | Sindaco                 | 1 |
| Sant'Angelo<br>Muxaro   |                       |                         |   |
| Sciacca                 | Francesca<br>Valenti  | Sindaco                 | 5 |
| Villafranca<br>Sicula   |                       |                         |   |

|                                  |                        |                            |   |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Grotte                           | Alfonso<br>Provvidenza | Sindaco                    | 1 |
| Lampedusa<br>e Linosa            |                        |                            |   |
| Lucca Sicula                     |                        |                            |   |
| Montallegro                      |                        |                            |   |
| Naro                             |                        |                            |   |
| Porto<br>Empedocle               |                        |                            |   |
| Raffaelli                        | Angelo<br>Gambino      | Assessore<br>delegato      | 2 |
| Realmonte                        |                        |                            |   |
| Sambuca di<br>Sicilia            | Leonardo<br>Ciaccio    | Sindaco- in<br>remoto      | 1 |
| San Giovanni<br>Gemini           | Carmelo<br>Panepinto   | Sindaco                    | 1 |
| Santa<br>Margherita di<br>Belice | Roberto<br>Marino      | Vicesindaco<br>- In remoto | 1 |
| Santo<br>Stefano<br>Quisquina    |                        |                            |   |
| Siculliana                       |                        |                            |   |
|                                  |                        |                            |   |

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto, la Prof. Avv. Francesca Valenti, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la dott.ssa Maria Concetta Madonia.

Si dà atto che la seduta assembleare, si svolge in modalità mista (in presenza e in videoconferenza - accesso sulla piattaforma Zoom) e sono presenti 15 Rappresentanti pari a 34 quote.

Si dà atto altresì che sono presenti Rappresentanti del Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i beni Comuni, a seguito loro richiesta ns. atti n. 8220 del 4/11/2021

Scrutatori, per tutta la durata della seduta, i Sindaci di Santa Elisabetta e Canicatti.

Si da atto che si sono collegati alle ore 16:40 i Sindaci di Alessandria della Rocca (quote 1) Bivona (quote 1), Burgio (quote 1), Santo Stefano Quisquina (quote 1), ed in presenza il Sindaco di Favara (quote 4), per cui i Rappresentanti presenti sono 20 pari a 42 quote.

Si esamina il 6° punto dell'O.d.G. con oggetto "Presa atto provvedimento del Commissario ad acta del 29/7/2021";

#### IL PRESIDENTE

Presenta le risultanze della deliberazione n.1 del 29 luglio 2021 adottata dal Commissario ad acta, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n.590 del 9/9/2020 e successivi, avente per oggetto *"Riconoscimento della salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai Comuni dell'ATI di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii"*.

Fa presente che con la suddetta deliberazione il Commissario nel prendere atto sia del "Documento istruttorio" prodotto dagli Uffici dell'ATI Ag9 sulle gestione salvaguardate - approvato con delibera n°12 del 23 ottobre 2019 - che della documentazione prodotta dai Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina finalizzata a dimostrare il possesso dei requisiti di salvaguardia richiesti dal D.lgs 152/2006, ha deliberato di riconoscere ai predetti Comuni la salvaguardia della gestione del SII, ai sensi dell'art.147 comma 2bis del citato decreto;

inoltre, il Commissario ha segnalato a questa ATI di procedere ad una verifica annuale del rispetto di tutte le condizioni di legge vigenti, in particolare quelle introdotte dallo schema regolatorio di convergenza di cui alla Delibera ARERA 580/2019, demandando detto compito agli Uffici dell'ATI Ag9, che dovranno illustrare all'Assemblea il relativo esito, affinché possano essere adottate le conseguenti determinazioni in merito, compresa la revoca del riconoscimento della salvaguardia.

#### L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Fatto proprio quanto in narrativa;

Viste le leggi, le norme e i regolamenti vigenti,

Vista la L.R. n°19 del 11/8/2015

Visto lo Statuto dell'ATI Ag9

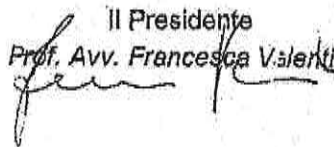
Visto il D.lgs n°152/2006

Visto il D.Pres.reg n°590 del 9/9/2020

Con la maggioranza dei voti dei presenti quote 38 (Rappresentanti 19) e il voto contrario del Delegato del Comune di Licata (4 quote)

#### DELIBERA

- di prendere atto della deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 29/7/2021, con la quale si riconosce ai Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art.147 comma 2bis del D.lgs. 152/2006;
- di procedere alla verifica annuale del rispetto di tutte le condizioni di legge vigenti, in particolare quelle introdotte dallo schema regolatorio di convergenza di cui alla Delibera ARERA 580/2019, demandando detto compito agli Uffici dell'ATI Ag9, che dovranno illustrare all'Assemblea il relativo esito, affinché possano essere adottate le conseguenti determinazioni in merito, compresa la revoca del riconoscimento della salvaguardia.

Il Presidente  
Prof. Avv. Francesca Valenti  






## **ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO**

### **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA**

ai sensi del Decreto Presidente della Regione n°590 del 9 settembre 2020 e ss.vi  
**N.1 DEL 29 LUGLIO 2021**

**Oggetto:** Riconoscimento della salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai Comuni dell'ATI di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis del D.lgs 152/ 2006 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore in Aragona, nella sede dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, il Commissario ad acta dott.ssa Mariannunziata Di Francesco, nominata con D.P.Reg. n°590 del 9/9/2020, confermato e prorogato con D.P.Reg.n°505 del 22/1/2021, con D.P.Reg.n°527 del 24/2/2021 e D.P.Reg. n° 567/GAB del 18/06/2021 alla presenza del Dr. Vincenzo Iacono e del Dr. Giovanni Castronovo, delibera sull'oggetto sopraindicato.

### **PREMESSO CHE**

- con legge regionale n°19 del 11 agosto 2015, sono state istituite le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) nel territorio della Regione Siciliana;
- l'ATI di Agrigento si è costituita con Deliberazione n°1 del 12 aprile 2016 (all. A) ed ha in pari data provveduto con Deliberazione n°2 (all. B) ad approvare lo statuto, nonché a ricoprire le proprie cariche istituzionali, nominando il Presidente, il vice Presidente ed il Consiglio direttivo;
- l'ATI - Ag9 con la nota n°1969 del 16 giugno 2017 (all. C), avente ad oggetto *"Riorganizzazione del SII in Sicilia - LR.19/2015, D.lgs n°152 del 3 aprile 2006 - art. 147: accertamento requisiti gestione autonome servizio idrico"*, ha richiesto ai Comuni della provincia, di comunicare gli eventuali requisiti di gestione autonome ai sensi della normativa citata nell'oggetto e secondo il parere in merito rilasciato dal MTTM n°7069/2016, fissando il termine di giorni 20 per presentare le relative richieste, adeguatamente motivate e supportate da idonea documentazione;
- in riferimento alla nota citata in precedenza sono pervenute all'ATI Ag9 numero 17 richieste da parte dei seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Camastra, Cammarata, Cianciana, Joppolo Giancario, Menfi, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina.

- il Consiglio Direttivo dell'ATI Ag9, dopo aver definito le direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art 147 comma 2bis D.lgs n°152/2006 (delibera n°8 del 22/7/2019 (all. D) ha dato mandato agli uffici dell'Ente di svolgere gli adempimenti e le valutazioni previsti dalla normativa di riferimento;
- I suddetti uffici hanno predisposto un "Documento istruttorio" che è stato approvato dal Consiglio direttivo con delibera n°11 del 24 settembre 2019 (all. E);
- l'ATI Ag9 nella seduta del 23 ottobre 2019 ha preso atto delle delibere del Consiglio direttivo n°8 del 22/7/2019 (citata) e n°11 del 24/9/2019 e la proposta n.11 del 23/10/2021 dello stesso Consiglio Direttivo (all. F), contenente il "Documento istruttorio", predisposto dagli uffici dell'Ente di governo d'ambito (ATI Ag9) su mandato dello stesso Consiglio direttivo e relativo agli adempimenti ed alle valutazioni previsti dalla normativa di riferimento volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della salvaguardia ex art 147 comma 2bis D.lgs 152/2006;
- L'ATI Ag9 con delibera n°12 del 23 ottobre 2019 (all. G) approva la proposta n°11 del 23 ottobre 2019 del Consiglio direttivo ed, in particolare, propone di concedere la salvaguardia ai sensi dell'art.147 già citato, con prescrizioni ai Comuni di: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina; sullo specifico delle prescrizioni si rimanda alla delibera n°12 del 23/10/2019, allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante insieme alle altre delibere citate, parimenti allegate;
- L'ATI Ag9 con la medesima delibera n°12 del 23/10/2019 respinge le istanze presentate dai comuni di San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Palma Montechiaro, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Aragona, Camastra, Sambuca di Sicilia; per le motivazioni si rimanda alla succitata delibera allegata, che, come già detto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE le note del Dipartimento Acque e rifiuti della Regione siciliana e le note dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di P.U. con le quali a decorrere dal febbraio 2020, sollecitano l'ATI Ag9 a completare le attività declinate e fra le altre "attività di verifica delle gestioni salvaguardate ai sensi dell'art 147 comma 2bis D.lgs 152/2006";

DATO ATTO delle diffide nei confronti dell'ATI Ag9 formulate dall'Assessore per l'Energia e i Servizi di P.U.;

DATO ATTO dei supplementi istruttori concessi all'ATI Ag9 da parte del Dipartimento acque e rifiuti della Regione siciliana su richiesta dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di P.U.;

DATO ATTO che l'Assessore per l'Energia ed i servizi di P.U. ha valutato che le risposte fornite dall'ATI Ag9 in merito al riconoscimento delle gestioni salvaguardate, hanno solo valore istruttorio e che gli stessi riconoscimenti sono condizionati ad una successiva verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'ambito e che quindi non sono esaustive, ha ritenuto, pertanto, di procedere alla individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico di Commissario ad acta, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile per la



conclusione dell'iter e la formalizzazione dei comuni rientranti fra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147 comma 2 bis DLgs 152/2006;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n° 590 del 9 settembre 2020 di nomina a Commissario ad acta presso l'ATI Ag9 della dott.ssa Mariannunziata Di Francesco (all. H), con il compito, fra gli altri, di *"provvedere in via sostitutiva, alla conclusione dell'iter di definizione e alla formulazione delle gestioni salvaguardate ex art.147 comma 2bis DLgs152/2006"*;

**CONSIDERATA** l'attività posta in essere dal Commissario ad acta, nominato con il D.Pres.Reg.n.590/2020 e successivi, che si è concentrata, inizialmente, a verificare lo stato degli interventi posti in essere dai comuni individuati dalla Delibera ATI Ag9 n°12 /2019 per superare le prescrizioni previste dalla medesima delibera, quale condizione per il riconoscimento della salvaguardia e successivamente, verificate le inadempienze, a diffidare con nota n°3071 del 2/11/2020 (all. I) i suddetti comuni a provvedere con immediatezza e comunque entro il 10 dicembre 2020;

**DATO ATTO** che al fine di superare l'impasse decisionale che si era registrato sull'argomento e per assicurare il coinvolgimento di tutti i comuni della provincia di Agrigento, il redigendo Piano d'Ambito ha ricompreso nell'analisi e nella ricognizione anche gli otto comuni individuati per il riconoscimento della salvaguardia, inserendo nel relativo cronoprogramma la data del 31 dicembre 2022, quale termine ultimo per la cessione delle reti e degli impianti alla gestione unica, previa verifica della presenza dei requisiti previsti dall'art. 147 più volte citato; il suddetto Piano è stato successivamente votato dall'Assemblea dei sindaci il 29 dicembre 2020 con Delibera ATI n°11 (all.L)

**CONSIDERATO** che la diversa tempistica prevista nel Piano d'Ambito, che rappresenta lo strumento di gestione e programmazione finanziaria ed economica di tutto il SII della provincia di Agrigento, supera il termine indicato nella nota commissariale di diffida n°3071 del 2/11/2020, assicurando tempi certi all'iter procedurale per la concessione della salvaguardia;

**DATO ATTO** che nelle more i Comuni, definiti nel Piano d'ambito "salvaguardabili", hanno portato avanti le iniziative e gli interventi richiesti per il riconoscimento della salvaguardia, presentando a corredo una documentazione integrativa; la suddetta documentazione è analiticamente descritta negli Allegati numerati dal 1 al 8 che fanno parte integrante del presente provvedimento. La documentazione indicata nei suddetti allegati e quella comunque citata nel presente provvedimento è conservata nell'archivio dell'ATI ed è consultabile nel rispetto della normativa vigente sull'accesso agli atti.

**RILEVATO** che la documentazione presentata dagli otto comuni "salvaguardabili", compresa quella integrativa, soddisfa le "Prescrizioni" indicate nella Delibera n°12 dell'ATI Ag9, citata, che costituivano condizione per il riconoscimento della salvaguardia;

**CONSIDERATO** che il riconoscimento della salvaguardia, di cui al più volte richiamato art.147 comma 2bis D.lgs 152/2006, spetta all'Ente di governo d'ambito territorialmente competente, attraverso l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, sulla base di idonea istruttoria tecnica, che nel caso in specie è stata regolarmente svolta, come ampiamente risulta dalla narrativa in essere;

**CONSIDERATO** che la normativa di settore, art 147 comma 2bis D.lgs 152/2006, come modificato dall'art 62 comma 4 della legge 221/2015, riconosce le gestioni del

SII in forma autonoma ai comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- 1- Approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate
- 2- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali ed ambientali Dlgs n°42 /2002
- 3- Utilizzo efficiente della risorsa idrica e tutela del corpo idrico.

VISTO inoltre:

- Il DPCM 20 luglio 2012 "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
- la Deliberazione ARERA 547/2019/R/IDR, del 17 dicembre 2019, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni";
- la Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, del 27 dicembre 2019, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3".

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

CONSIDERATO che alcuni documenti a corredo della richiesta della salvaguardia sono stati presentati dai Comuni Interessati, nel mese di luglio 2021 (cfr. Allegati da 1 a 8);

VISTA la nota n.6460 del 21/7/2021 di trasmissione al Presidente dell'ATI Ag9, della "Proposta di Delibera" a firma del Commissario ad acta per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei sindaci, fissando il termine del 28 luglio 2021 per l'adempimento;

VISTA La nota n°6364 del 23/7/2021, con cui il Presidente dell'ATI, comunicava che "non si era nelle condizioni di indire l'Assemblea dei Rappresentanti per la data fissata (il 28 luglio c.a.), perché ai sensi dell'art.8 dello Statuto dell'ATI la convocazione deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza"



**DATO ATTO** della costituzione dell'Azienda speciale consortile (AICA) avvenuta in data 09/07/2021 che gestirà il SII del territorio agrigentino ed alla quale hanno aderito ad oggi 33 comuni sui 43 che partecipano al Piano d'ambito;

**CONSIDERATA** la necessità di definire l'ambito della gestione consortile al fine di assicurare trasparenza, efficienza ed economicità alla suddetta gestione;

#### **DELIBERA**

- di prendere atto del "Documento istruttorio" prodotto dagli Uffici dell'ATI Ag9 sulle gestioni salvaguardate ed approvato con Delibera n°12 del 23 ottobre 2019;
- di prendere atto che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina hanno prodotto documentazione finalizzata a dimostrare il possesso dei requisiti di salvaguardia richiesti dal Dlgs 152/2006, allegati al presente provvedimento;
- di riconoscere la salvaguardia della gestione del SII, ai sensi dell'art 147 comma 2bis, nei Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Inoltre, si chiede all'ATI di procedere alla presa d'atto del presente provvedimento nella prossima Assemblea dei sindaci e di svolgere una verifica annuale del rispetto di tutte le condizioni di legge vigenti, compresa quella introdotta dallo schema regolatorio di convergenza di cui alla Delibera ARERA 580/2019, demandando detto compito agli Uffici dell'ATI Ag9, che dovranno illustrare all'Assemblea il relativo esito, affinché possano essere adottate le conseguenti determinazioni in merito, compresa la revoca del riconoscimento della salvaguardia.

Il Commissario ad acta  
Maria Di Francesco

REPUBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 13 del 13/7/2022

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATI e Comuni in salvaguardia

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 16:20 sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, come di seguito specificato:

| Comune        | Nome e Cognome      | Sindaco/ Delegato     | Quote rappres. |
|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Agrigento     | Aurelio Trupia      | Sindaco               | 6              |
| Aragona       |                     | ASSENTE               |                |
| Burgio        | Francesco Marinella | Sindaco - in remoto   | 1              |
| Caltabellotta | Calogero Cattano    | Sindaco - in remoto   | 1              |
| Cammarata     |                     | ASSENTE               |                |
| Canicatti     | Vincenzo Sciabica   | Assessore - in remoto | 4              |
| Castrofilippo |                     | ASSENTE               |                |
| Cianciana     |                     | ASSENTE               |                |
| Favara        |                     | ASSENTE               |                |

| Comune                  | Nome e Cognome      | Sindaco/ Delegato   | Quote rappres. |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Alessandria della Rocca | Alfonso Belluccia   | Vice Sindaco        | 1              |
| Bivona                  | Marilena Mauceri    | Delegato            | 1              |
| Calamonaci              |                     | ASSENTE             |                |
| Camastra                |                     | ASSENTE             |                |
| Campobello di Licata    |                     | ASSENTE             |                |
| Casteltermini           |                     | ASSENTE             |                |
| Cattolica Eraclea       |                     | ASSENTE             |                |
| Comitini                | Luigi Nigrelli      | Sindaco - in remoto | 1              |
| Grotte                  | Alfonso Provvidenza | Sindaco - in remoto | 1              |

|                         |                       |                        |   |                                  |                        |                         |   |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Joppolo<br>Giancaxio    | Angelo G.<br>Portella | Sindaco –<br>in remoto | 1 | Lampedusa<br>e Linosa            |                        | ASSENTE                 |   |
| Licata                  | Salvatore<br>Licata   | Delegato               | 4 | Lucca Sicula                     | Alfonso<br>Provvidenza | Delegato –<br>in remoto | 1 |
| Menfi                   | Marilena<br>Mauceri   | Sindaco                | 2 | Montallegro                      |                        | ASSENTE                 |   |
| Montevago               |                       | ASSENTE                |   | Naro                             |                        | ASSENTE                 |   |
| Palma di<br>Montechiaro | Stefano<br>Castellino | Sindaco –<br>in remoto | 3 | Porto<br>Empedocle               |                        | ASSENTE                 |   |
| Racalmuto               |                       | ASSENTE                |   | Raffadali                        | Luigi S.<br>Librici    | Assessore               | 2 |
| Ravanusa                | Carmelo<br>D'Angelo   | Sindaco –<br>in remoto | 2 | Realmonte                        | Santina<br>Lattuca     | Sindaco –<br>in remoto  | 1 |
| Ribera                  |                       | ASSENTE                |   | Sambuca di<br>Sicilia            | Leonardo<br>Ciaccio    | Sindaco –<br>in remoto  | 1 |
| San Biagio<br>Platani   |                       | ASSENTE                |   | San Giovanni<br>Gemini           |                        | ASSENTE                 |   |
| Santa<br>Elisabetta     | Domenico<br>Gueli     | Sindaco                | 1 | Santa<br>Margherita di<br>Belice |                        | ASSENTE                 |   |
| Sant'Angelo<br>Muxaro   |                       | ASSENTE                |   | Santo<br>Stefano<br>Quisquina    | Alfonso<br>Belluccia   | Delegato                | 1 |
| Sclacca                 | Fabio<br>Termine      | Sindaco –<br>in remoto | 5 | Siculiana                        | Giuseppe<br>Zambito    | Sindaco –<br>in remoto  | 1 |
| Villafranca<br>Sicula   |                       | ASSENTE                |   |                                  |                        |                         |   |

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto, l'Arch. Domenico Gueli, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la d.ssa Maria Concetta Madonia.

Si dà atto che alle ore 16:20 si collega il Sindaco di Palma di Montechiaro, pertanto, risulta presente una quota di rappresentanza pari a 41 quote su 69, nonché a 21 Comuni rappresentati su 43,

Si tratta il punto 6 dell'O.d.g. avente ad oggetto "Approvazione schema di Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATI e Comuni in salvaguardia".

PRESIDENTE

Fa presente che

- con delibera di Consiglio Direttivo n.16 del 6/7/2022 è stato approvato lo "Schema di Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATI e Comuni in salvaguardia", che costa di 26 articoli e regola i rapporti tra questa ATI e il Comune gestore, al quale è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Ag9 di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- lo schema di Convenzione è stato predisposto tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del D.Lgs. 152/2006, in coerenza con i contenuti minimi essenziali dello Schema di Convenzione Tipo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), di cui alla Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.;
- Il C.D. ha deliberato di sottoporre l'allegato Schema di Convenzione all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti.

invita, pertanto, il Direttore Generale ad illustrare lo Schema di Convenzione;

Terminata la presentazione, il Presidente chiede ai Rappresentanti dell'Assemblea a manifestare eventuali richieste e/o chiarimenti. Si apre quindi un'ampia e approfondita discussione e si registrano diversi interventi e chiarimenti, come da verbale di seduta.

#### L'ASSEMBLEA

Visto

- lo schema di Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATI e Comuni in salvaguardia, che consta di 26 articoli e regola i rapporti tra questa ATI e il Comune gestore, al quale è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Ag9 di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- che lo stesso è stato predisposto tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del D.Lgs. 152/2006, in coerenza con i contenuti minimi essenziali dello Schema di Convenzione Tipo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), di cui alla Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.;

Dato atto che questo Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento, ai sensi della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR, deve adottare, per tutta la durata, la predisposizione tariffaria, secondo la regolazione vigente pro tempore, ossia lo specifico "Schema Regolatorio" definite dall'ARERA.

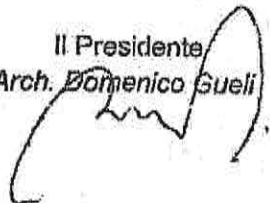
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione di quanto in oggetto e all'immediata esecutività.

Ad unanimità di voti dei presenti (quote 41 su 69, 21 Comuni su 43))

#### DELIBERA

- Di approvare l'allegato Schema di Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATI e Comuni in salvaguardia", che costa di 26 articoli e regola i rapporti tra questa ATI e il Comune gestore, al quale è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Ag9 di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente  
Arch. Domenico Gueli







## **ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER REGOLARE I RAPPORTI**

**TRA**

**L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO**

**e**

**Il Comune di .....**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ..... (.....) del mese di .....  
TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO, in seguito definita ATI, codice fiscale 93074830840 a firma di Domenico Gueli, nato a Santa Elisabetta il 23/04/1969, nel suo attuale ruolo di Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente di Governo d'Ambito (EGA), giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione dell'ATI n. .... del .../0.../2022

E

Il Comune di ....., cod. fisc. ...., in seguito definito anche "Comune e/o Gestore", con sede legale in ....., Via ....., a firma di ....., nato a ..... il ....., Sindaco pro-tempore e rappresentante legale del Comune medesimo, giusta autorizzazione della Giunta Municipale, come da deliberazione n. .... del .....

#### PREMESSO

CHE l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con deliberazione n.11 del 29 dicembre 2020, ai sensi dell'art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 3 lettera b) della L.R. n.19/ 2015 nel testo emendato con l'intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 7 marzo - 4 maggio 2017, ha approvato in aggiornamento, per quanto di competenza, il Piano d'Ambito;

CHE il Piano d'Ambito, al Capitolo 6 "Modello Gestionale organizzativo"- Norme di settore-, prevede il riconoscimento della salvaguardia delle Gestioni in forma autonoma del servizio nei Comuni che presentano le caratteristiche previste dall'art. 147 co 2 bis lett. b) del D. Lgs. 152/06 e ss mm ii;

CHE con atto notarile del 09.07.2021, Rep.7183 Racc.76, registrato in Agrigento il 13.07.2021, n.3830, è stata costituita l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini "AICA" e, con successiva deliberazione n. 04 del 30/07/2021, l'ATI ha disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta Azienda, quale Gestore unico dell'ATO AG9 di Agrigento e ciò, in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015;

CHE le esistenti Gestioni comunali in forma autonoma del servizio sono state salvaguardate, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs.152/2006, giusto provvedimento del Commissario ad acta, nominato dalla Regione Siciliana, n.1 del 29.07.2021, in ordine al quale è stata espressa formale presa d'atto da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento con delibera n. 13 del 25 novembre 2021;

CHE l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con Deliberazione n..... del.../.../....., ai sensi della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR, ha adottato lo schema regolatorio di convergenza per il periodo 2020/2023 per la gestione del Comune di.....;

CHE con la delibera n. .... del .../.../2022, l'ATI ha approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 3

lettera f) della predetta L.R. n.19/2015, lo schema della presente Convenzione di gestione del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI AG9 di Agrigento ed il Comune di ..... circa i servizi da svolgere in forma autonoma;

CHE detta Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del D. Lgs. 152/2006, in coerenza con i contenuti minimi essenziali dello Schema di Convenzione Tipo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), di cui alla Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.l.

CHE ai sensi dell'art.1 co 2 lett. c) della L.R. n.19 del 11/8/2015, "gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato (...) sono proprietà degli enti locali".

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Tra le parti, sopra meglio identificate, si conviene e si stipula quanto segue in diversi Titoli ed Articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa e convenendosi espressamente, altresì, che la presente Convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 cod.civ. nonché nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione e ciò, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 del cod.civ.

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

#### **DEFINIZIONI**

**1.1** Ai fini delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

**Acquedotto** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle Infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

**Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1. dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico e di compenso, ove presenti;

**Altre attività idriche** è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel SII e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

**Attività diverse** è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

**Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

**Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

**Distribuzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici -condominiali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

**Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

**Servizio idrico integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i



servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

**Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

**Equilibrio economico-finanziario** è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

**Finanziatori** sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'ATI (EGA) e previa sua verifica;

**Gestore del SII** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

**Gestione conforme** soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di Governo dell'Ambito (di seguito: EGA).

**Norma di rinvio:** per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

**2.1** Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

**2.2** Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'ATI AG9 di Agrigento si impegna a promuovere l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 19/2015, ottemperando agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra i quali:

- a) Adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei Soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica della gestione;
- b) Aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e contribuire a definire, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario di cui allo "schema regolatorio" ARERA, come predisposto dal Comune Gestore;
- c) Approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza relativamente agli impegni di cui alla presente Convenzione.

**2.3** Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Comune Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, avuto riguardo al proprio territorio, tra i quali:

- a) Garantire a regime la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed

economicità, promuovendo il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite nel vigente Piano d'Ambito e, comunque, ad assicurare nel dettaglio di breve periodo il "Piano degli Interventi" di cui al vigente Schema Regolatorio ARERA e, quindi, l'applicazione delle periodiche revisioni delle tariffe del SII, da determinarsi in attuazione della normativa vigente;

- b) Sostenere a regime i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepire i ricavi da corrispettivi tariffari e gli altri corrispettivi previsti dalla presente Convenzione e/o dal Piano d'Ambito;
- c) Realizzare il citato Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) Adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

### ARTICOLO 3

#### REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.1 Il Comune Gestore provvede all'esercizio in esclusiva del *Servizio Idrico Integrato* secondo il modello in economia, ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in forza del citato provvedimento del Commissario ad acta n. 1 del 29.07.2021 di riconoscimento della salvaguardia della gestione esistente, nonché della deliberazione di presa d'atto di ATI n.13 del 25.11.2021.

3.2 L'ATI AG9 di Agrigento verifica, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata con i periodici schemi regolatori di ARERA, nonché i requisiti di cui all'art.31.9 dell'Allegato A alla deliberazione 580/R/IDR/2019 della stessa Autorità.

3.3 Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Comune Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula.

### ARTICOLO 4

#### PERIMETRO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE O COLLATERALI

4.1 Il Comune Gestore di ..... svolgerà, per tutta la durata di cui al successivo art.5, nell'ambito del territorio comunale: *La gestione del servizio idrico integrato, costituita dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché la gestione delle altre attività idriche e non idriche meglio precisate al precedente art.1 della presente convenzione.*

4.2 Per tutta la durata della Convenzione di cui al successivo art.5, il Comune Gestore, che è proprietario delle reti e degli impianti, continuerà a garantire la gestione di tutti gli impianti ed infrastrutture, di approvvigionamento, di adduzione, potabilizzazione, distribuzione e depurazione.

4.3 Il Comune Gestore, che è proprietario delle reti e degli impianti, provvederà alla gestione delle reti ed alla realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle stesse, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi.

4.4 Il Comune Gestore, inoltre, è autorizzato dall'ATI AG9 di Agrigento a provvedere alla

progettazione ed eventuale validazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque, previsti nel Piano d'Ambito dell'ATO e nel Piano degli Interventi, di cui al successivo art.6 della presente Convenzione.

4.5 Il Comune Gestore viene autorizzato con la firma della presente Convenzione a curare, quale soggetto espressamente e formalmente delegato dall'ATI, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge ed a svolgere compiti di Stazione appaltante e/o di Soggetto attuatore di finanziamenti pubblici, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità e ciò nei termini di dettaglio che saranno di volta in volta comunicati dall'ATI avendo riguardo alla singola opera da realizzare.

4.6 Per la conclusione di contratti di affidamento appalti di lavori e forniture di beni o servizi, il Gestore Comune è tenuto ad osservare le norme di legge in materia ad esso applicabili. In particolare, garantirà la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure interne.

#### ARTICOLO 5

##### DURATA DELLA CONVENZIONE

5.1 La durata della Convenzione di Gestione dei servizi di cui al precedente art. 4 e regolati dalla stessa, è stabilita in anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione

#### TITOLO II

##### PIANO D'AMBITO E "SCHEMI REGOLATORI" ARERA

#### ARTICOLO 6

##### CONTENUTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA

6.1 Il Piano d'Ambito, approvato in aggiornamento dall'ATI giusta delibera n.11/2020, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, è da considerarsi parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegato alla stessa.

6.2 In coerenza con il Piano d'Ambito di cui al precedente punto, l'ATI si impegna ad approvare la pertinente predisposizione tariffaria, secondo la regolazione vigente pro tempore, ossia lo specifico "Schema Regolatorio", riferito al territorio dell'Ente affidatario, composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla Regolazione e di seguito riportati:

I. fino a tutto l'anno 2023:

- a) in ottemperanza allo "schema regolatorio di convergenza" di cui all'art.9 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR 27 dicembre 2019 e dell'art.31 del relativo Allegato A "Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 - MTI-3"

II. dall'anno 2024 in ottemperanza allo schema regolatorio ordinario:

- a) la *Ricognizione di massima delle infrastrutture* che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e delle informazioni integrative acquisite dal gestore, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture del SII da gestire precisandone lo stato di funzionamento;



- b) il *Programma degli Interventi (Pdi)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento secondo la tempistica prevista almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato alla gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello Gestionale ed Organizzativo ed il Piano dei Fabbisogni* che definisce - in linea con il Piano d'Ambito - la struttura operativa mediante la quale il Gestore è tenuto ad assicurare il servizio all'utenza ed a realizzare il Programma degli Interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)* che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità periodicamente definite dall'ARERA - prevede per tappe progressive e con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il Piano, composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come redatto, prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

6.3 L'ATI assicura che i documenti che compongono il Piano d'Ambito e lo Schema Regolatorio saranno tra loro coerenti ed assicura inoltre che all'inizio e per tutta la durata della gestione le previsioni della presente convenzione consentiranno nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

6.4 L'ATI si impegna ad approvare la documentazione predisposta dal Comune Gestore per consentirne la tempestiva trasmissione al soggetto Regolatore in materia tariffaria, perché questi possa determinarsi nei tempi stabiliti dalla relativa regolamentazione relativa al periodo regolatorio.

6.5 L'ATI assicura che le previsioni della presente Convenzione dovranno consentire, nel loro complesso, di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza e pure con l'applicazione di misure perequative.

#### ARTICOLO 7

##### AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA

7.1 Nel prosieguo della gestione l'ATI assicurerà, previa consultazione del soggetto Comune Gestore, i necessari aggiornamenti del Piano d'Ambito.

7.2 Ai fini dell'applicazione della regolazione introdotta periodicamente dalla competente ARERA ed in coerenza con gli aggiornamenti del Piano d'Ambito, il Comune Gestore dall'anno 2024, inizio del quarto periodo regolatorio e primo periodo di vigenza dello *schema regolatorio ordinario*, e successivamente all'inizio di ciascun periodo regolatorio e, comunque, nei termini previsti dalla predetta Autorità di Regolazione, proporrà all'ATI per l'approvazione la pertinente



predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dal quadro regolatorio e di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Comune Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl recherà la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla Autorità di Regolazione riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo regolatorio, sulla base della disciplina tariffaria adottata dalla Autorità di Regolazione, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del Comune Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la Convenzione di gestione del SII, contenente gli eventuali aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dal Soggetto Regolatore.

7.3 L'ATI assicura che, a valle delle procedure previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

## ARTICOLO 8

### APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL'ATI

8.1 Ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi o compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati tempestivamente dall'Ufficio dell'ATI che provvede alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della Legge n. 241/1990.

8.2 Per gli interventi di cui al precedente comma la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990, può essere anche svolta direttamente dal Comune Gestore, previa autorizzazione dell'Ufficio dell'ATI e ferma restando l'approvazione di competenza dello stesso.

8.3 L'approvazione di cui ai precedenti commi comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

## ARTICOLO 9

### DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI

9.1 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Pdl ed, in ogni caso, per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio dell'ATI attribuisce al Comune Gestore - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. nonché dell'articolo 158 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006- le funzioni e i poteri di Autorità espropriante, quale Soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

9.2 Il Comune Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega e ad ogni atto del procedimento espropriativo che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione di Gestione.

**ARTICOLO 10**  
**INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO**  
**DEGLI INTERVENTI O DAL PIANO D'AMBITO**

10.1 Ogni Intervento per nuove opere che si intende realizzare in difformità dalla pianificazione d'Ambito o da Programma degli Interventi, di cui allo schema regolatorio approvato, sempre che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio dell'ATI che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, dovrà individuare tempestivamente, anche su proposta del Comune Gestore, gli Interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica dell'orizzonte temporale di realizzazione.

10.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli Interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l'importo annuale previsto nel Programma degli Interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Comune Gestore è comunque tenuto a dare comunicazione all'Ufficio dell'ATI e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa secondo le istruzioni impartite dallo stesso. Nella suddetta documentazione il Gestore deve in ogni caso dar conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l'intervento fornendo i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

10.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'Ufficio dell'ATI si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati, al fine della determinazione tariffaria, che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per l'eventuale subentro del Gestore unico d'Ambito.

**TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

**ARTICOLO 11**  
**TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA**

11.1 Il Comune Gestore applica la tariffa approvata dal Soggetto Regolatore ARERA. L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall'Ente d'Ambito o dal Gestore, nei casi indicati, e la tariffa approvata, sarà oggetto di conguaglio da parte del Comune Gestore, nei termini che saranno convenuti, avuto riguardo all'equilibrio economico - finanziario della gestione.

11.2 L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall'Ente di Governo d'Ambito, sulla base dei criteri definiti da ARERA.

11.3 La tariffa è riscossa dal Comune Gestore del SII con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti e tenendo conto del Regolamento d'Utenza e della Carta del SII.

11.4 Il rilascio di depositi cauzionali richiesti per ogni utenza è disciplinato in applicazione delle pertinenti deliberazioni ARERA.

11.5 Il costo di funzionamento dell'Ufficio dell'ATI è a carico della tariffa del SII ed è definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario. Sarà corrisposto dal Comune Gestore con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ente di Governo d'Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito e, comunque, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia da ARERA.

11.6 Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Comune Gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato, salvo i ricavi conto utenza, quali esemplificatamente quelli relativi alla realizzazione e alla manutenzione degli allacciamenti idrici e fognari ed alla sostituzione dei contatori ed i ricavi derivanti dalle "Altre attività idriche" e dalle "Attività non idriche" che utilizzano anche infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, elencate al precedente articolo 1.

11.7 Le tariffe possono subire variazioni, in conformità del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti da ARERA. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata da ARERA.

11.8 Nel caso in cui nel territorio del Comune Gestore vi siano immobili autorizzati ad approvvigionarsi da fonte diversa dal pubblico acquedotto e che, tuttavia, fruiscono dei servizi di fognatura e depurazione svolti dal Comune Gestore, questi procederà a fatturare per ogni singola unità immobiliare domestica le quote relative alle vigenti tariffe di fognatura e depurazione su un consumo stimato a forfait di 70 metri cubi all'anno, se trattasi di utenza non residente e di 140 metri cubi anno se trattasi di utenza residente e ciò salvo conguaglio, che sarà effettuato sui consumi rilevati dai misuratori idrici collocati o da collocarsi, a sua cura e spese, dell'utente.

## **ARTICOLO 12**

### **RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

12.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo criteri di efficienza ed in base agli strumenti previsti dalla regolamentazione tariffaria del Soggetto Regolatore ed a quanto precisato nella presente Convenzione e nel Piano d' Ambito dell'ATI.

## **ARTICOLO 13**

### **ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

13.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali di significativa entità, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Comune Gestore presenta all'ATI istanza di riequilibrio.



13.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

13.3 È obbligo del Comune Gestore comunicare altresì nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

#### **ARTICOLO 14**

##### **MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

14.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicate, sono:

- a) Revisione della predisposizione tariffaria secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dal Soggetto Regolatore, con particolare riferimento a:
  - Trattamento dei costi di morosità;
  - Allocazione temporale dei conguagli;
  - Rideterminazione del deposito cauzionale;
  - Revisione dell'articolazione tariffaria;
  - Rimodulazione del pagamento di eventuali canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) Revisione del Programma degli interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) Modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) Richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dall'ARERA, nei limiti previsti ed in presenza dei requisiti fissati da quest'ultimo.
- e) Eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

14.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

#### **ARTICOLO 15**

##### **PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO**

15.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Comune Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette al Soggetto Regolatore ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Comune Gestore.

15.2 Il Soggetto di Regolazione ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque, non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, il Soggetto Regolatore può disporre misure cautelari.



### **TITOLO III CESSAZIONE E SUBENTRO**

#### **ARTICOLO 16**

##### **MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE**

16.1 Alla scadenza del periodo di esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, come fissata al precedente art.5 e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, le Parti si riservano di prorogare la Convenzione, ove ritenuto, per la durata che riterrà più opportuna, con riferimento alla peculiarità del Servizio pubblico e tenuto conto dei Programmi di Investimento e degli obiettivi da raggiungere, previa eventuale verifica del Soggetto Regolatore.

#### **ARTICOLO 17**

##### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

17.1 Gravi e qualificati inadempimenti imputabili alle Parti nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione costituiranno causa di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1453 C.C. e potranno altresì determinare, le Parti, la revoca della esecuzione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

17.2 Costituiranno, in ogni caso, motivi di risoluzione anticipata: *gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e/o delle norme di legge che regolano i servizi affidati, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione degli stessi.*

17.3 Prima di adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento di che trattasi e di eccepire l'eventuale risoluzione del contratto, l'ATI notificherà al Comune Gestore, ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., una diffida ad adempiere con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni lavorativi, entro cui il Comune Gestore dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione dei servizi in conformità al presente contratto.

### **TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

#### **ARTICOLO 18**

##### **ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ATI**

18.1 L'ATI si obbliga a:

- a) Garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio Idrico Integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.
- b) Garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla presente Convenzione.
- c) Adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

- d) Controllare le attività del Comune Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Comune Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione in materia tariffaria.
- e) Curare in nome e per conto del Comune Gestore le richieste di concessioni all'educazione delle acque o di licenze di attingimento secondo la pianificazione in materia. Il Comune Gestore curerà la predisposizione delle domande di che trattasi che l'ATI invierà alle competenti autorità di settore e trasmetterà i provvedimenti ottenuti al Comune Gestore.

#### ARTICOLO 19 ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

19.1 Il Comune Gestore è obbligato a:

- 1) Raggiungere progressivamente i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione e assunti dalla presente convenzione;
- 2) Rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe approvate dall'ATI, in base alla regolazione della competente ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- 3) Applicare all'utenza la Carta del Servizio SII approvata dall'ATI;
- 4) Applicare all'utenza le disposizioni di cui al vigente Regolamento del SII e per quanto ivi non previsto in relazione al servizio fognario e di depurazione le disposizioni di cui al regolamento tipo approvato dalla Regione Siciliana ed allegato alla Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 17 novembre 1997, prot.26046 (GURS n.67 del 29 novembre 1997), facendo riferimento ai limiti tabellari e prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.27/86 ed a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
- 5) Provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi trasfusi nel Piano pluriennale del Comune;
- 6) Predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165, d.lgs. 152/2006;
- 7) Trasmettere all'ATI le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa;
- 8) Prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- 9) Dare tempestiva comunicazione all'ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità;
- 10) Prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- 11) Pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni derivanti dalla presente Convenzione;
- 12) Attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- 13) Curare l'aggiornamento dell'atto di ricognizione delle infrastrutture;
- 14) Proseguire nella gestione del servizio secondo quanto previsto nella presente convenzione;
- 15) Rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione e dalla presente convenzione.
- 16) Applicare e riscuotere, sino alla loro necessaria revisione al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, le vigenti tariffe del SII.

## **TITOLO V - PENALI E SANZIONI**

### **ARTICOLO 20**

#### **PENALI**

20.1 In caso di mancato raggiungimento da parte del Comune Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ento, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'ARERA, l'ATI è tenuto, previa adeguata istruttoria, ad applicare specifiche penali i cui valori massimi e minimi dovranno essere ricordati con quelli previsti dalla Regolazione vigente per violazione del corrispondenti standard minimi.

20.2 L'ATI comunica al Soggetto Regolatore le penali applicate al Comune Gestore, ai sensi del precedente comma, e ciò per le eventuali successive determinazioni di competenza.

### **ARTICOLO 21**

#### **CONTROLLO DEI SERVIZI E SANZIONI**

21.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'ATI applica tutti i poteri sanzionatori ai medesimi attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.

21.2 Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da parte del Comune Gestore per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati con la presente Convenzione ed anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni, l'Ufficio dell'ATI potrà procedere periodicamente all'effettuazione di indagini, utilizzando a tal fine anche le segnalazioni pervenute dai cittadini utenti, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 22**

#### **GARANZIE**

22.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione ed al completamento delle attività di cui al precedente art. 7, il Comune Gestore rilascerà idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per un importo pari al 2% dei ricavi lordi dell'ultimo bilancio approvato.

22.2 Il Comune Gestore si impegna a dare comunicazione all'ATI del rinnovo di detta garanzia fideiussoria ovvero a consegnare la garanzia fideiussoria sostitutiva, entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

22.3 Il Comune Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

22.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Comune Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati.

## ARTICOLO 23 ASSICURAZIONI

23.1 Il Comune Gestore è da considerarsi proprietario e detentore dei beni e/o impianti ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico.

23.2 Il Comune Gestore assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne l'ATI da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.

23.3 Il Comune Gestore, ai fini che precedono, si obbliga alla stipula di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e, comunque, dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza e l'integrità.

## ARTICOLO 24 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE

24.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dal Soggetto Regolatore per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

## ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI FINALI

24.1 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione, ex articoli 1362 e 1363 C.C.

## ARTICOLO 26 ALLEGATI

26.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

A) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento n. 13 del 25 novembre 2021 che ha preso atto della Deliberazione del Commissario ad acta n. del 29.07.2021 di riconosciuto la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di ..... dell'ATI Ag9 di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis lett. b) del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii



B) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento n. .... del ..... di approvazione dello schema della presente Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI ed i Comuni in salvaguardia.

C) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento n. .... del ..... di approvazione dello Schema regolatorio di convergenza.

Per il Comune di .....

.....

Per l'Assemblea Territoriale Idrica Ag9 di Agrigento

.....

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 15 del 25/11/2021

OGGETTO: Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Menfi.

L'anno duemiliaventuno Il giorno 25 del mese di novembre alle ore 16:20 in seconda convocazione, nei locali dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. 8378 del 17/11/2021, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata ai sensi dell'art.6 comma 2 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

| Comune        | Nome e Cognome | Sindaco/ Commissario /Delegato | Quote rappres.n |
|---------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Agrigento     | Aurelio Trupia | ViceSindaco in remoto          | 6               |
| Aragona       |                |                                |                 |
| Burgio        |                |                                |                 |
| Caltabellotta |                |                                |                 |
| Cammarata     |                |                                |                 |
| Canicatti     | Vincenzo Corbo | Sindaco                        | 4               |
| Castrofilippo |                |                                |                 |
| Cianciana     |                |                                |                 |

| Comune                  | Nome e Cognome   | Sindaco/ Commissario /Delegato | Quote rappres.n |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Alessandria della Rocca |                  |                                |                 |
| Bivona                  |                  |                                |                 |
| Calamonaci              |                  |                                |                 |
| Camastra                |                  |                                |                 |
| Campobello di Licata    | Giovanni Picone  | Sindaco- in remoto             | 2               |
|                         |                  |                                |                 |
| Cattolica Eraclea       | Santo Borsellino | Sindaco- in remoto             | 1               |
| Comitini                |                  |                                |                 |

|                         |                       |                         |   |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Favara                  |                       |                         |   |
| Joppolo<br>Giancaxio    | Angelo G.<br>Portella | Sindaco                 | 1 |
| Licata                  | Salvatore<br>Licata   | Delegato -<br>in remoto | 4 |
| Menfi                   | Marilena<br>Mauceri   | Sindaco- in<br>remoto   | 2 |
| Montevago               |                       |                         |   |
| Palma di<br>Montechiaro |                       |                         | 3 |
| Racalmuto               |                       |                         |   |
| Ravanusa                |                       |                         |   |
| Ribera                  | Matteo<br>Ruvolo      | Sindaco- in<br>remoto   | 2 |
| San Biagio<br>Platani   |                       |                         |   |
| Santa<br>Elisabetta     | Domenico<br>Gueli     | Sindaco                 | 1 |
| Sant'Angelo<br>Muxaro   |                       |                         |   |
| Sciacca                 | Francesca<br>Valenti  | Sindaco                 | 5 |
| Villafranca<br>Sicula   |                       |                         |   |

|                                  |                        |                            |   |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Grotte                           | Alfonso<br>Provvidenza | Sindaco                    | 1 |
| Lampedusa<br>e Linosa            |                        |                            |   |
| Lucca Sicula                     |                        |                            |   |
| Montallegro                      |                        |                            |   |
| Naro                             |                        |                            |   |
| Porto<br>Empedocle               |                        |                            |   |
| Raffadali                        | Angelo<br>Gambino      | Assessore<br>delegato      | 2 |
| Realmonle                        |                        |                            |   |
| Sambuca di<br>Sicilia            | Leonardo<br>Ciaccio    | Sindaco- in<br>remoto      | 1 |
| San Giovanni<br>Gemini           | Carmelo<br>Panepinto   | Sindaco                    | 1 |
| Santa<br>Margherita di<br>Belice | Roberto<br>Marino      | Vicesindaco<br>- in remoto | 1 |
| Santo<br>Stefano<br>Quisquina    |                        |                            |   |
| Siculiana                        |                        |                            |   |
|                                  |                        |                            |   |

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto, la Prof. Avv. Francesca Valenti, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la dott.ssa Maria Concetta Madonna.

Si dà atto che la seduta assembleare, si svolge in modalità mista (in presenza e in videoconferenza - accesso sulla piattaforma Zoom) e sono presenti 15 Rappresentanti pari a 34 quote.

Si dà atto altresì che sono presenti Rappresentanti del Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i beni Comuni, a seguito loro richiesta ns. atti n. 8220 del 4/11/2021

Scrutatori, per tutta la durata della seduta, i Sindaci di Santa Elisabetta e Canicatti.

Si da atto che si sono collegati alle ore 16:40 i Sindaci di Alessandria della Rocca (quote 1) Bivona (quote 1), Burgio (quote 1), Santo Stefano Quisquina (quote 1), ed in presenza il Sindaco di Favara (quote 4), per cui i Rappresentanti presenti sono 20 pari a 42 quote.

Si da atto che alle 17:15 si collegano i Rappresentanti dei Comuni di Lucca Sicula (1 quota), Ravanusa (2 quote), San Biagio Platani (1 quota) e Naro (1 quota), che delega il dr. Provvidenza, per risultano presenti 24 Rappresentanti pari a 47 quote

Si esamina il 8° punto dell'O.d.G. con oggetto "Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Menfi".

#### IL PRESIDENTE

Invita il proponente della proposta di deliberazione di cui al punto 7 dell'OdG, parte integrante e sostanziale del presente atto, dott. Vincenzo Iacono Responsabile di P.O. a esporne i contenuti; Al termine dell'esposizione il Presidente apre la discussione.

#### L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Dopo un breve e approfondito confronto per chiarimenti e dichiarazioni, come da verbale di seduta, decide di votare la proposta con oggetto "Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Menfi"

Tutto quanto sopra premesso e considerato

#### L'ASSEMBLEA

Fatta propria l'allegata proposta;

Viste le leggi, le norme e i regolamenti vigenti,

Vista la L.R. n°19 del 11/8/2015

Visto lo Statuto dell'ATI Ag9

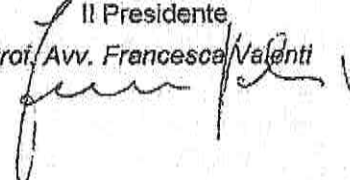
Visto il Dlgs n°152/2006

Chiamata a votare in merito presenti e votanti 24 Rappresentanti pari a 47 quote: con il voto favorevole di 23 Rappresentanti (quote 43) ed il solo voto contrario del Rappresentante del Comune di Licata (4 quote)

#### DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta "Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Menfi".
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente  
Prof. Avv. Francesca Valenti





**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
AGRIGENTO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI**

Redatta su iniziativa:



DEL PRESIDENTE



D'UFFICIO

**OGGETTO:** Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Menfi.

**IL RESPONSABILE DI P. O.**

Premesso che:

- con delibera assembleare n. 1 del 12/04/2016 è stata istituita l'Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, in attuazione della L. R. Sicilia n.19/2015;

Premesso altresì che:

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*.

- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (successivamente denominata Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), e, a partire dall'anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)) *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012;

- in osservanza della normativa sopra menzionata, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato i seguenti atti che prevedono precisi adempimenti in capo agli Enti di Governo dell'ambito in materia di pianificazione del servizio idrico integrato:

- ✓ **Deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr**, con la quale ha disciplinato le regole e le procedure per la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato, per il periodo regolatorio 2020/2023, in osservanza del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) in Allegato A alla citata deliberazione;
- ✓ **Deliberazione 12 marzo 2020, 59/2020/R/Idr**, recante *"Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19"*, con la quale veniva disposta la proroga al 30 giugno 2020, del termine, originariamente fissato al 30 aprile 2020, per la trasmissione dello schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio;
- ✓ **Deliberazione 23 giugno 2020, 235/2020/R/Idr**, con la quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri

soggetti competenti, erano tenuti a trasmettere all'Autorità la documentazione di cui al comma 5.3, lett. d), dell'Allegato A alla delibera 580/2019/R/Idr, con la quale l'Autorità, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo), introducendo nell'impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti;

- ✓ **Determina 29 giugno 2020, n.1/2020- DSID**, con la quale ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/Idr, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/Idr;

Preso atto che ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità:

- al comma 9.1 " (...) promuove, nell'ambito delle proprie competenze, il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento del profilo di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio";

- al comma 9.2 stabilisce che **"Con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ovvero a soggetti interessati dalla perdurante applicazione delle condizioni di esclusione di cui all'Articolo 8, i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'Allegato A"**;

Dato atto che:

- ad oggi, per il soggetto gestore Comune di Menfi, si sono rilevate perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione del servizio idrico ai sensi della normativa vigente;

- la predisposizione tariffaria 2016-2019, di cui alla delibera ARERA n.664/2015/R/Idr, adottata dall'Assemblea con atto n. 33/2017 e stata approvata con deliberazione dell'autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, oggi ARERA, n. 636/2017/R/Idr del 17/09/2017;

- con riferimento all'aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui alla delibera ARERA n.918/2017/R/Idr, questo EGA per la situazione particolare che si è venuta a creare dopo la risoluzione per grave inadempimento aggravata dall'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento a carico del gestore Girgenti Acque SpA, con delibera n. 3 del 08/06/2020 ha provveduto a deliberare di cristallizzare il moltiplicatore tariffario Theta pari a 1.070;

- con la stessa delibera n. 3 del 08/06/2020 questo EGA ha provveduto ad approvare l'adeguamento dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI);

Vista la nota prot. n. 2716 del 14/04/2021, indirizzata, tra gli altri, al Comune di Menfi, con la quale questo Ente di Governo dell'Ambito, in qualità di soggetto competente, comunicava, con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità della gestione, ai sensi della normativa vigente, che i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio, la possibilità di introdurre forme di regolazione tariffaria semplificate e, pertanto, invitava il Comune ad attivarsi fin da subito ai fini della rilevazione dei dati necessari alla nuova predisposizione tariffaria di cui all'art.31 dell'allegato A della deliberazione n.580/2020/R/IDR;

Considerato che i dati trasmessi dal gestore Comune di Menfi, a riscontro delle richieste di cui sopra, trattandosi pertanto di un soggetto per il quale perdurano criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, questo EGA ritiene opportuno presentare motivata istanza all'ARERA ai fini dell'applicazione dello schema regolatorio di convergenza;

Preso atto che, ai sensi del comma 31.4 dell'allegato A, l'istanza deve contenere una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;

Preso atto inoltre che, il calcolo dello schema regolatorio di convergenza, presuppone, ai sensi dell'art.31.9 "l'assolvimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito competente di una serie di obblighi di seguito rappresentati:

1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:

1.1. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;

1.2. la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;

1.3. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 22 della RQTI;

2. per il secondo anno:

2.1. l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 del presente Allegato;

2.2. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);

3. per il terzo anno, l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSI;

4. per il quarto anno, l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI;

Considerato che il gestore, a garanzia dell'impegno al mantenimento delle condizioni per l'applicazione dello schema di convergenza, ha sottoscritto il cronoprogramma degli obblighi previsti dall'art. 31.9 e non ha ritenuto di proporre una diversa allocazione temporale di tali obblighi (rif.prot. n.1507 del 10/11/2020), in allegato n.1 alla presente;

Preso atto che nel documento in allegato n. 1 alla presente il gestore ha relazionato riguardo il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio di competenza;

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art.31.11 "Ove fosse riscontrata l'assenza di almeno uno degli obblighi di cui al comma 31.9, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione di cui il presente documento costituisce Allegato A";

Dato atto che ai fini della valorizzazione delle componenti per il calcolo dello schema regolatorio di convergenza, la gestione Comune di Menfi, rientra nella casistica a) prevista dall'art.31.6 del MTI-3, in quanto il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari, nonché i dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo della componente  $Co_{TOT}^S$ , fatta eccezione per il dato relativo al consumo di energia elettrica anno 2016;

Preso atto pertanto della modalità di calcolo del moltiplicatore tariffario prevista dall'art.31.6 del MTI-3, nei casi di cui alla lettera a);

Dato atto che la predisposizione dello specifico schema regolatorio per la gestione in oggetto è avvenuta successivamente al termine del 31 luglio 2020, stabilito dalla delibera n.235/2020/R/ldr, in quanto l'iter procedurale ha richiesto delle tempistiche tecniche per istruire gli atti necessari nell'ambito di una procedura partecipata con il gestore e tempistiche amministrative per la definitiva approvazione da parte degli organi preposti, che non sono risultate compatibili con la scadenza del 31 luglio 2020, considerato anche il particolare periodo che sta vivendo il Paese a causa dell'emergenza COVID-19;

Ritenuto necessario proporre all'Assemblea, con riferimento al Gestore Comune di Menfi, l'approvazione dello schema regolatorio di convergenza, ai sensi dell'art.31 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.580/2019/R/ldr;

Ritenuto necessario, altresì, trasmettere il presente atto, unitamente ai relativi allegati, all'ARERA, quale motivata istanza per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione in economia del Comune di Menfi;

Visti inoltre i seguenti:

- il D. Lgs. n.152/2006 e succ. mod. ed int.;
- le deliberazioni ARERA n. 917/2017/R/ldr; n.580/2019/R/ldr; n.235/2020/R/ldr;
- la delibera ARERA 29 giugno 2020, n. 1/2020 - DSID;



- Part. 7 comma 1 dello statuto relativo alle funzioni dell'Assemblea di Ambito;  
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 13 Agosto 2000, n.267;

Tutto quanto sopra visto e premesso,

#### PROPONE

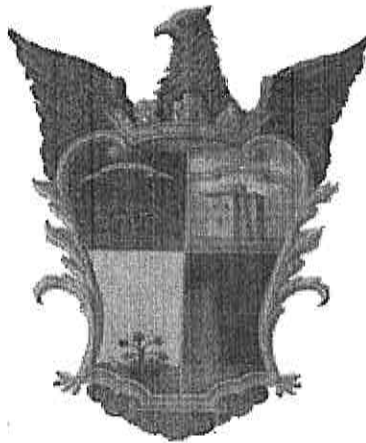
- 1) di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di validare i dati relativi ai ricavi tariffari ed i dati di costo e di qualità forniti dal gestore Comune di Menfi, per l'adozione dello schema di convergenza;
- 3) di approvare la formulazione di motivata istanza all'ARERA per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione in economia Comune Menfi, mediante la trasmissione della presente e relativi allegati, dando atto che:
  - a) la gestione in oggetto rientra nella casistica di cui alla lettera a) dell'art. 31.6 del MTI-3, cui consegue che i moltiplicatori tariffari applicabili negli anni 2020/2023 sono quelli riportati nella tabella in allegato n.3 alla presente;
  - b) la gestione ha sottoscritto il cronoprogramma degli obblighi di cui all'art. 31.9 del MTI-3, a garanzia del rispetto delle tempistiche previste per l'adempimento;
  - c) la gestione ha presentato il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio per il periodo regolatorio 2020/2023;
- 4) di incaricare gli uffici di tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento ed in particolare della trasmissione all'ARERA della predisposizione tariffaria 2020-2023, per la definitiva approvazione, secondo le disposizioni di cui all'art.5.3 lett. d) della deliberazione ARERA 580/2019/R/ldr, nonché a recepire eventuali prescrizioni disposte da ARERA in sede di approvazione della stessa;
- 5) di approvare che il gestore è tenuto ad applicare con decorrenza 1 gennaio 2020 le tariffe massime come derivanti dal presente provvedimento, nelle more della definitiva approvazione da parte dell'ARERA;
- 6) di dare atto che la presente proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea Territoriale Idrica e non necessita del parere di regolarità contabile;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, la deliberazione che seguirà la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile di P. O.  
Dott. Vincenzo Iacono

#### Allegati:

- 1) Cronoprogramma degli adempimenti di cui all'art.31.9 sottoscritto dal gestore e relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
- 2) Relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata con la tabella dei moltiplicatori tariffari 2020/2023;
- 3) Dichiarazione di veridicità.





**COMUNE DI MENFI**  
**LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

---

**OGGETTO:** Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 31/10/2022 recante “Approvazione schema di convenzione di gestione del Servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l’Assemblea territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale ottimale Agrigento “

***Il Collegio dei Revisori***

**VISTA** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 31/10/2022 recante “Approvazione schema di convenzione di gestione del Servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l’Assemblea territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale ottimale Agrigento “, trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prot. 0020272 del 02/11/2022;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P., come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto Correttivo “);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.: “a) produzione di un

servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RICHIAMATO** l'art. 239 comma lettera b) punto 3 del D.Lgs 267/2000 in relazione alle "Funzioni Dell'Organo di Revisione "

**CONSIDERATO** che l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con deliberazione n. 11 del 29/12/2020, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e dell'art. 3 lettera b) della L.R: n. 19/2015 nel testo emendato con l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 07/03 e 04/05/2017, ha approvato in aggiornamento, per quanto di competenza , il piano d'ambito;

**DATO ATTO CHE :**

- il Piano d'Ambito, al Capitolo 6 "Modello Gestionale organizzativo" - Norme di settore-, prevede il riconoscimento della salvaguardia delle Gestioni in forma autonoma del servizio nei Comuni che presentano le caratteristiche previste dall'art. 147 co 2 bis lett. b) del D. Lgs. 152/06 e ss mm ii;
- con atto notarile del 09.07.2021, Rep.7183 Racc.76, registrato in Agrigento il 13.07.2021, n.3830, è stata costituita l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini "AICA" e, con successiva deliberazione n. 04 del 30/07/2021, l'ATI ha disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta Azienda, quale Gestore unico dell'ATO AG9 di Agrigento e ciò, in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015;
- le esistenti Gestioni comunali in forma autonoma del servizio sono state salvaguardate, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs.152/2006, giusto provvedimento del Commissario ad acta, nominato dalla Regione Siciliana, n.1 del 29.07.2021, in ordine al quale è stata espressa formale presa d'atto da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento con delibera n. 13 del 25 novembre 2021;

- l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con Deliberazione n. 13 del 25/11/2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR, ha adottato lo schema regolatorio di convergenza per il periodo 2020/2023 per la gestione del Comune di Menfi;

-con la delibera n. 13 del 13/07/2022, l'ATI ha approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera f) della predetta L.R. n.19/2015, lo schema della presente Convenzione di gestione del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI AG9 di Agrigento ed il Comune di Menfi circa i servizi da svolgere in forma autonoma;

**EVIDENZIATO CHE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi domanda individuale devono essere espletate con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 31/10/2022, dal Responsabile Urbanistica-Suap in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 02/11/2022, dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

#### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 31/10/2022 recante "Approvazione schema di convenzione di gestione del Servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento "

**Menfi 07/11/2022**

**Il Collegio dei Revisori**

**Dott. Domenico Camarda, Presidente**

**Dott. Mario Cavallaro, Componente**

**Dott.ssa Rosa Leone, Componente**

**PARERI EX ART. 53 L. 08/06/1990 N. 142 RECEPITA CON L. R. N. 48 DEL 11/12/1991 E**  
**MODIFICATA CON LA L.R. 30/00**

**Oggetto:** Approvazione schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento.

**SETTORE/UFFICIO:** UTC 2 - URBANISTICA - SUAP

Menfi, li 31-10-2022



**Il Responsabile dell'istruttoria**  
Buscemi Filippo

**Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole

☒ favorevole

☐ non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

☐ contrario per i seguenti motivi

☐ N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Menfi, li 31/10/2022



**Il Capo Settore/Sostituto**  
Buscemi Filippo

**Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' CONTABILE attestante la Copertura Finanziaria**

**Impegno n°** \_\_\_\_\_

Si esprime parere favorevole

☒ favorevole

☐ non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

☐ contrario per i seguenti motivi

Menfi, li 02/11/2022



**Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto**  
Minniti Daniela





# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Allegato alla Delibera  
C.C. n° 49 del 17-11-2022

Ufficio Presidenza del Consiglio

## V COMMISSIONE CONSILIARE:

### << Garanzia su Partecipate e Controllate >>

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 11:00 e seguenti, si è adunata, giusto verbale n. 02 del 16/11/2022, la suddetta V Commissione, con la presenza dei sotto elencati Consiglieri sigg.:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1) Mangiaracina Delia | Presidente      |
| 2) Ardizzone Sandra   | Vice Presidente |
| 3) Alcuri Andrea      | Componente      |

Presenti Assenti

|   |   |
|---|---|
| X |   |
| X |   |
|   | X |

Sono altresì presenti:

Sono assenti: Alcuri

Verbalizza il Segretario della Comm.ne Vito Sparacino.

Alle ore 11:30 entra il Consigliere Alcuri

### Ordine del Giorno

Come a margine riportato;

### IL PRESIDENTE

Constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti alla trattazione del punto di cui all'O.d.G.

### LA COMMISSIONE

Continua la trattazione del punto di cui all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento".

La Commissione, confrontati lo schema originario e quello modificato di concerto con il Comune di Menfi e approvato dall'ATI in data 13/07/2022, ritenute valide le modifiche apportate, da atto che lo schema in approvazione è quello contrassegnato con la lettera B degli allegati alla proposta, esprime parere favorevole.

La seduta si scioglie alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Componente  
Alcuri Andrea

Il Presidente della Commissione  
Mangiaracina Delia

Il Vice Presidente della Commissione  
Ardizzone Sandra

Il verbalizzante Segretario Vito Sparacino

### VERBALE

n. 03  
del 17/11/2022

O.d.G.

1. Approvazione schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato per regolare i rapporti tra il Comune di Menfi e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale Agrigento;

2. Varie ed eventuali.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to LA PLACA SANTO

**IL Presidente**  
F.to PELLEGRINO ANDREA

**IL Segretario Generale**  
F.to Dott. Sanzo Vincenzo

Copia conforme all'originale (Art.18 del D.P.R.445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Menfi, li \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal **22-11-2022** al **07-12-2022** e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 22-11-2022, ai sensi della L.R. 13/2022.

Il responsabile della pubblicazione all'albo on-line  
**Palmeri Giacomo**

Menfi, li \_\_\_\_\_

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal **22-11-2022** al **07-12-2022** all'Albo Pretorio on-line.

Certifico altresì, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 22-11-2022, ai sensi della L.R. 13/2022.

IL Segretario Generale  
**Dott. Sanzo Vincenzo**

Menfi, li \_\_\_\_\_

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-11-2022

✓ Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

IL Segretario Generale  
**F.to Dott. Sanzo Vincenzo**